

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 marzo 2010

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 dicembre 2008, n. 0354/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle PMI di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del Capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4. Emanazione. . . . . Pag. 3

#### REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2009, n. 3.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche . . . . Pag. 10

REGOLAMENTO REGIONALE 21 aprile 2009, n. 4.

Modifica al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) Pag. 11

REGOLAMENTO REGIONALE 21 aprile 2009, n. 5.

Modifica al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 (Disciplina delle strutture ricettive alberghiere) . . . Pag. 11

REGOLAMENTO REGIONALE 29 aprile 2009, n. 6.

Modifica al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 (Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta) Pag. 11

REGOLAMENTO REGIONALE 20 maggio 2009, n. 7.

Disciplina dell'alienazione e della gestione dei beni immobili di proprietà dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL). Pag. 12

REGOLAMENTO REGIONALE 20 maggio 2009, n. 8.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni . Pag. 17

REGOLAMENTO REGIONALE 17 giugno 2009, n. 9.

Disposizioni attuative e integrative della legge regionale 20 marzo 2009, n. 4 (Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati) . . . . . Pag. 18

#### REGIONE SICILIA


LEGGE 3 aprile 2009, n. 4.

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e delle misure occupazionali di cui alla legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 . . . Pag. 20

LEGGE 14 aprile 2009, n. 5.

Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale . . . . . Pag. 21





## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 dicembre 2008, n. 0354/Pres.

**Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle PMI di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del Capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4. Emanazione.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia n. 53 del 31 dicembre 2008)*

### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004) e successive modificazioni ed in particolare il Capo I della medesima recante «Sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese (PMI)»;

Visto in particolare l'art. 6, comma 1, della predetta legge regionale n. 4/2005, ai sensi del quale «Con regolamento regionale, sono definiti i contenuti, le modalità, i termini iniziali e finali di presentazione delle domande e la percentuale di risorse da destinare rispettivamente alle piccole e alle medie imprese.»;

Visto il proprio decreto 16 settembre 2005, n. 0316/Pres. con il quale è emanato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004)» redatto ai sensi dell'art. 6, comma 1, della predetta legge regionale n. 4/2005 come modificato ed integrato dal proprio decreto 11 dicembre 2006, n. 0375/Pres. e dal proprio decreto 23 maggio 2007, n. 0144/Pres.;

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in GUUE serie L n. 214 del 9 agosto 2008;

Tenuto conto che il citato regolamento emanato con proprio decreto n. 0316/2005 prevede all'art. 8 l'applicazione delle condizioni previste dal regolamento (CE) 70/2001, della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato in GUUE serie L n. 10 del 13 gennaio 2001;

Tenuto conto, inoltre, che il citato regolamento emanato con proprio decreto n. 0316/2005 prevede all'art. 9 l'applicazione delle condizioni previste dal regolamento (CE) 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, pubblicato in GUUE serie L n. 10 del 13 gennaio 2001;

Considerato che i citati regolamenti (CE) 70/2001 e (CE) 68/2001 non sono più in vigore dal 1° luglio 2008 pur continuando ad applicarsi per un periodo transitorio di sei mesi con riferimento ai rispettivi regimi di aiuto da essi disciplinati;

Vista la legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).»;

Considerato in particolare l'art. 32 della citata legge regionale n. 7/2008 rubricato «Modifiche alla legge regionale n. 4/2005»;

Visto l'art. 14-bis della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), come introdotto dalla legge regionale 20 novembre 2008, n. 13 (Modifiche alla legge regionale n. 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale n. 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale n. 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive), il quale prevede in particolare la cumulabilità degli incentivi previsti dall'art. 1, commi da 280 a 283 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) con quelli concessi ai sensi del Capo I della legge regionale n. 4/2005, nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta;

Considerato che la medesima norma dispone l'adeguamento del relativo regolamento di attuazione;

Atteso che si rende conseguentemente necessario provvedere ad una revisione complessiva del testo del regolamento vigente al fine di conformarlo alle disposizioni della citata legge regionale n. 7/2008, del regolamento (CE) n. 800/2008 e dell'art. 14-bis della legge regionale n. 26/2005;

Ritenuto pertanto di emanare il nuovo «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004)» allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, disponendo la contestuale abrogazione del vigente Regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2008, n. 2832;

Decreta:

1. È emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004)» allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO



**Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004).**

## Capo I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

##### Finalità

1. Il presente Regolamento stabilisce criteri e modalità per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo, ai sensi del capo I della legge regionale n. 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004).

#### Art. 2.

##### Beneficiari

1. Beneficiarie degli incentivi sono le piccole e medie imprese (PMI), in qualsiasi forma costituite, singole o associate, aventi sede o almeno una unità operativa nel territorio regionale, nel rispetto delle esclusioni settoriali e per tipologia di aiuto previste dal capo II.

2. I requisiti di microimpresa, piccola e media impresa necessari per accedere alle agevolazioni sono quelli individuati dal regolamento recante «Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'art. 38, comma 3, della legge regionale n. 7/2000» emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 2 dell'11 gennaio 2006.

3. Sono escluse dai benefici le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; a tale scopo, l'impresa rilascia apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da presentare unitamente alla domanda di contributo.

#### Art. 3.

##### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'art. 2 della legge regionale n. 4/2005, relativamente alle nozioni di:

- a) crescita dimensionale per via interna;
- b) crescita dimensionale per via esterna;
- c) business plan;
- d) economie di scala tecnologiche;
- e) economie di scala gestionali;
- f) indice di indipendenza finanziaria;
- g) processi di internazionalizzazione;
- h) processi di razionalizzazione degli aspetti gestionali e organizzativi;
- i) spin off;
- j) staff ratio;
- k) start up;
- l) manager a tempo;
- m) meccanismi di trasferimento tecnologico.

2. Per ricerca industriale si intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende

la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi.

3. Per attività di sviluppo sperimentale si intende l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

4. Per formazione specifica si intende la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente.

5. Per formazione generale si intende la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione.

6. Per lavoratore svantaggiato si intende chiunque rientri in una delle seguenti categorie:


- a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
- c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici, a livello nazionale, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- f) membri di una minoranza nazionale che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

7. Per organismo di ricerca si intende un soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico, costituito secondo il diritto privato o pubblico, o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti.

#### Art. 4.

##### Oggetto

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono rivolti a favorire l'adozione, da parte delle PMI beneficiarie, di misure di politica industriale idonee a supportare la realizzazione di progetti di sviluppo



competitivo finalizzati a uno o più dei seguenti obiettivi individuati ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge regionale n. 4/2005:

a) alla crescita dimensionale delle imprese, con particolare riferimento ad aggregazioni, fusioni e accordi interorganizzativi;

b) a processi di internazionalizzazione delle imprese con riferimento alla creazione di reti commerciali all'estero e di sviluppo strutturato di relazioni internazionali in grado di migliorare il posizionamento competitivo delle PMI regionali a livello internazionale e di indurre ricadute positive sulla crescita del sistema economico locale;

c) a processi di razionalizzazione degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa;

d) a processi di creazione e di sviluppo di nuove imprese (spin off e start up), nonché a processi di diversificazione di attività da parte di imprese in funzionamento, con particolare riferimento a iniziative imprenditoriali o a sviluppo di attività ad alto contenuto di conoscenza che valorizzino la collaborazione tra sistema economico-produttivo, Università, Parchi Scientifici e tecnologici e Centri di ricerca;

e) a sostenere politiche di sviluppo attraverso la creazione di prototipi e la realizzazione di produzioni di prova;

f) a fronteggiare situazioni di successione generazionale all'interno dell'impresa, con l'obiettivo di garantire continuità e sviluppo aziendale;

g) a fronteggiare situazioni di fabbisogno manageriale temporaneo all'interno dell'impresa;

h) a realizzare processi di ricapitalizzazione o di riordino degli assetti di governo societario anche attraverso l'apertura del capitale sociale a terzi;

i) a realizzare processi organizzativi interni o a sviluppare nuove iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione all'utilizzo e all'eventuale distribuzione di energia prodotta da fonti alternative in grado di minimizzare il costo del fattore energetico e ridurre l'impatto ambientale;

j) alla valorizzazione della responsabilità sociale dell'impresa e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

k) a promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi;

l) a realizzare processi organizzativi orientati alla creazione di asset aziendali attraverso l'implementazione di:

1) sistemi di qualità ambientale certificabile con lo scopo di ridurre gli impatti ambientali dell'attività aziendale, con particolare riferimento all'impiego di materie prime secondarie o fonti energetiche rinnovabili, e alla riduzione dei rifiuti solidi, dei reflui liquidi e delle emissioni in atmosfera;

2) sistemi integrati sicurezza-qualità-ambiente certificabili, con lo scopo di coniugare sicurezza nello svolgimento delle attività, razionalità gestionale e rispetto dell'ambiente.

2. Ai fini dei relativi progetti di sviluppo competitivo, si considerano start up e spin off le PMI iscritte al registro delle imprese da non più di diciotto mesi al momento della presentazione della domanda di contributo.

3. Gli strumenti di politica industriale ritenuti idonei alla realizzazione dei progetti di sviluppo competitivo sono individuati ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge regionale n. 4/2005:

a) nel ricorso a servizi di consulenza strategica o a programmi di sviluppo orientati al potenziamento delle competenze manageriali, funzionali alla realizzazione di progetti di sviluppo competitivo, articolati in un business plan, finalizzati al raggiungimento di uno o più degli obiettivi indicati al comma 1;

b) nel ricorso ad un manager a tempo, che operi al fine di conseguire gli obiettivi posti da un business plan predeterminato, nei limiti temporali indicati dallo stesso business plan e in vista di uno o più degli obiettivi indicati al comma 1;

c) nella realizzazione di specifici progetti di ricerca, anche in collaborazione con Università o Centri di ricerca pubblici e privati, funzionali al raggiungimento di uno o più degli obiettivi indicati al comma 1;

d) nel ricorso a meccanismi di trasferimento tecnologico con Università, Centri di ricerca pubblici e privati, Parchi scientifici e tecnologici, Ezit e Consorzi di sviluppo industriale anche attraverso progetti che comportino l'applicazione dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori), e successivi decreti attuativi, funzionali al raggiungimento di uno o più degli obiettivi indicati al comma 1;

e) nel ricorso cumulativo a più misure tra quelle indicate alle lettere a), b), c) e d).

#### Art. 5.

##### *Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese*

1. Gli incentivi sono concessi ed erogati dal soggetto gestore a valere sul Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese, di cui all'art. 7, comma 7, della legge regionale n. 4/2005, di seguito denominato Fondo.

2. Le domande ammissibili che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità del Fondo, possono essere accolte con i fondi successivamente stanziati a favore del Fondo.

#### Art. 6.

##### *Ammontare dell'incentivo*

1. L'incentivo concesso alla singola impresa è pari alla somma degli incentivi in conto capitale previsti dal Capo III, nei limiti di cui al comma 2.

2. L'ammontare minimo dell'incentivo è pari a 50.000,00 euro, quello massimo è pari a 500.000,00 euro.

3. Il limite massimo di cui al comma 2 può essere superato solamente nel caso di progetti che abbiano ottenuto il punteggio massimo previsto e sulla base di uno specifico motivato giudizio espresso dalla Commissione nominata ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 della legge regionale n. 4/2005.

4. Il limite minimo di cui al comma 2 è ridotto di 20.000,00 euro per i progetti presentati da microimprese.

#### Capo II

##### REGIMI DI AIUTO

#### Art. 7.

##### *Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006*

1. Contributi per la redazione dello schema di business plan, per l'individuazione e le prestazioni del manager a tempo e per la certificazione di spesa previsti dall'art. 11 sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 re-latino all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*), pubblicato in GUUE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CE) 1998/2006 sono esclusi dagli aiuti *de minimis* i settori di attività e le tipologie di aiuto come indicati nell'allegato A 3. L'allegato A è aggiornato, per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, anche con particolare riferimento all'individuazione dei codici ISTAT ATECO relativi ai settori di attività esclusi, con decreto del Direttore centrale attività produttive, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non può superare i 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

5. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto del limite previsto dal comma 4, alla domanda di incentivo è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante, in termini sintetici, il non superamento dei limiti temporali e quantitativi, tenuto conto dell'incentivo oggetto della domanda medesima.

#### Art. 8.

##### *Contributi concessi ai sensi del capo II, sezioni 5 e 7 del regolamento (CE) n. 800/2008*

1. I contributi per servizi di consulenza strategica, programmi di sviluppo di competenze manageriali, manager a tempo, progetti di ricerca e meccanismi di trasferimento tecnologico previsti dagli articoli



12, 13 e 14, comma 1, lettere a) e b) sono concessi in osservanza del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in GUUE serie L n. 214 del 9 agosto 2008.

2. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CE) 800/2008 sono esclusi dagli aiuti alle piccole e medie imprese i settori di attività e le tipologie di aiuto come indicati nell'allegato B.

3. L'allegato B è aggiornato, per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, anche con particolare riferimento all'individuazione dei codici ISTAT ATECO relativi ai settori di attività escluse, con decreto del Direttore centrale attività produttive, da pubblicarsi sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. Non è prevista la concessione di aiuti individuali, concessi *ad hoc* o nel quadro di un regime, il cui equivalente sovvenzione lordo superi le soglie previste dall'art. 6 del regolamento (CE) n. 800/2008.

5. Non è prevista la concessione di aiuti relativamente a progetti la cui esecuzione sia avviata prima della presentazione della domanda.

#### Art. 9.

##### *Contributi concessi ai sensi del capo II, sezione 8 del regolamento (CE) n. 800/2008*

1. I contributi per meccanismi di trasferimento tecnologico previsti dall'art. 14 comma 1, lettera c) sono concessi in osservanza del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione.

2. Non è prevista la concessione di singoli aiuti di importo elevato che eccedano la soglia prevista dall'art. 6 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione.

3. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CE) 800/2008 sono esclusi dagli aiuti alle piccole e medie imprese i settori di attività e le tipologie di aiuto come indicati nell'allegato B.

### Capo III

#### SPESE AMMISSIBILI E INTENSITÀ DI AIUTO

#### Art. 10.

##### *Regole generali sulle spese ammissibili*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, sono ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, relativamente ad iniziative avviate dopo la presentazione della domanda stessa.

2. Ai fini del comma 1, si ha riguardo alla data del timbro apposto dal soggetto gestore all'atto di ricevimento della domanda, ovvero, in caso di invio tramite raccomandata, alla data del timbro postale.

3. In caso di contratto di collaborazione, l'avvio dell'iniziativa coincide con l'inizio dell'esecuzione dello stesso.

4. Non sono ammissibili le spese inerenti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dall'impresa.

5. Le spese ammissibili si intendono al netto dell'IVA e di spese notarili.

#### Art. 11.

##### *Incentivi per la redazione dello schema di business plan, per l'individuazione del manager a tempo e per la certificazione di spesa*

1. Ai fini di agevolare il ricorso agli strumenti di politica industriale di cui all'art. 4, comma 3, sono ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda per i servizi forniti da consulenti esterni per la redazione dello schema di business plan da allegare alla domanda stessa e per l'individuazione del manager a tempo.

2. Al fine di agevolare il ricorso allo strumento di politica industriale di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), sono ammissibili, in alternativa a quanto previsto dall'art. 12, le spese relative alle prestazioni rese dal manager a tempo.

3. Ai sensi dell'art. 41-bis, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche, sono ammissibili le spese connesse all'attività di certificazione della spesa prevista dallo stesso art. 41-bis per la rendicontazione di incentivi a imprese.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, l'intensità dell'incentivo in conto capitale non può essere superiore al 50 per cento delle spese ammissibili.

#### Art. 12.

##### *Incentivi per servizi di consulenza strategica, programmi di sviluppo di competenze manageriali e manager a tempo*

1. Al fine di favorire il ricorso agli strumenti di politica industriale di cui all'art. 4 comma 3 lett. a) e b), sono ammissibili le spese dei relativi servizi forniti da consulenti esterni ed avviati dopo la presentazione della domanda.

2. Ai sensi del comma 1 sono ammissibili a contributo anche i costi per i servizi forniti da consulenti esterni ed avviati dopo la presentazione della domanda per la redazione del business plan e l'individuazione del manager a tempo.

3. I servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, l'intensità dell'incentivo in conto capitale non può essere superiore al 50 per cento delle spese ammissibili.

#### Art. 13.

##### *Incentivi per progetti di ricerca*

1. Al fine di favorire il ricorso allo strumento di politica industriale di cui all'art. 4 comma 3 lettera c), sono ammissibili le seguenti spese per la realizzazione di specifici progetti di ricerca industriale o di attività di sviluppo sperimentale che risultino strettamente correlati a progetti di sviluppo competitivo rivolti alla realizzazione degli obiettivi indicati all'art. 4, comma 1:

a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca);

b) i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la durata di questo. Se la strumentazione e le attrezzature in questione non sono utilizzate per la loro durata di vita totale per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati sulla base delle buone pratiche contabili;

c) i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, compresi i servizi di ricerca, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;

d) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca;

e) altri costi d'esercizio, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca;

f) costi connessi con l'ottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale:

1) tutti i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;

2) i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;

3) i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro della trattazione ufficiale della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora i costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, l'intensità dell'incentivo in conto capitale non può essere superiore:

a) per i progetti di ricerca industriale:

al 60 per cento delle spese ammissibili per le medie imprese;



al 70 per cento delle spese ammissibili per le piccole imprese.

b) Per le attività di sviluppo sperimentale:

al 35 per cento delle spese ammissibili per le medie imprese;

al 45 per cento delle spese ammissibili per le piccole imprese.

c) Qualora un progetto comprenda diverse attività, occorre precisare per ciascuna attività in quale categoria rientra, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale.

3. L'intensità dell'incentivo prevista dal comma 2 è elevata del 15 per cento per i progetti che comporta-no una collaborazione effettiva tra un'impresa ed un organismo di ricerca, purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10 per cento dei costi ammissibili del progetto;

b) l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino dall'attività di ricerca effettuata da tale organismo.

4. Ai fini della maggiorazione dell'intensità di aiuto prevista dal comma 3:

a) le attività in subappalto non sono considerate come collaborazione effettiva;

b) nel caso di aiuti ad un progetto di ricerca e sviluppo realizzato in collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscono aiuti, non può essere superiore alle intensità di aiuto applicabili alla singola impresa beneficiaria.

#### Art. 14.

##### *Incentivi per meccanismi di trasferimento tecnologico*

1. Al fine di favorire il ricorso agli strumenti di politica industriale individuati dall'art. 4, comma 3, lettera d) sono ammissibili in particolare le seguenti spese:

a) costi previsti dall'art. 13, comma 1, lettera c) per collaborazioni e partnership su progetti congiunti con Università, parchi scientifici e tecnologici e centri di ricerca, nell'ambito dei progetti incentivati ai sensi dell'art. 13;

b) costi di cui all'art. 13 comma 1 lettera f) connessi con l'ottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale derivanti dall'attività di ricerca e sviluppo, anche al di fuori dei progetti incentivati ai sensi dell'art. 13;

c) nei limiti previsti dal comma 2, costi di riqualificazione dell'organico, costi relativi allo sviluppo di tirocini formativi, costi di utilizzo di ricercatori a tempo, costi per la partecipazione ad eventi convegnistici e fieristici la cui specifica attinenza al progetto deve essere dettagliatamente documentata nella relazione presentata unitamente alla rendicontazione.

2. I costi di cui al comma 1 lettera c) devono essere strettamente connessi alle caratteristiche tecnologiche del progetto di sviluppo competitivo presentato o specificamente rientranti nel programma di sviluppo e potenziamento di competenze manageriali e devono essere altresì riconducibili alle seguenti spese, documentate, trasparenti e elencate separatamente per voci dal beneficiario:

a) costi del personale docente;

b) spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;

c) altre spese correnti come materiali e forniture, con attinenza diretta al progetto;

d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;

e) costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;

f) costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili di cui ai punti da a) a e); possono essere prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione, detratte le ore produttive.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, le spese di cui al comma 1 lettera a) sono ammissibili nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'art. 13 alle condizioni ivi previste.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, l'intensità dell'incentivo in conto capitale per le spese di cui al comma 1 lettera b) non può essere superiore all'intensità di aiuto fissata dall'art. 13 per le corri-

spondenti attività di ricerca e sviluppo all'origine dei diritti di proprietà industriale.

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, l'intensità dell'incentivo in conto capitale per le spese di cui al comma 1 lettera c) non può essere superiore:

a) per la formazione specifica:

al 35 per cento delle spese ammissibili per le medie imprese;

al 45 per cento delle spese ammissibili per le piccole imprese.

b) per la formazione generale:

al 70 per cento delle spese ammissibili per le medie imprese;

al 80 per cento delle spese ammissibili per le piccole imprese.

6. Nel limite massimo dell'80 per cento, l'intensità dell'incentivo prevista dal comma 5 è elevata di 10 punti percentuali se la formazione è dispensata a lavoratori svantaggiati e disabili.

7. Nei casi in cui il progetto presentato preveda elementi di formazione specifica e di formazione generale, che non possano essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto e nei casi in cui non sia possibile stabilire se il progetto abbia carattere specifico o generale, si applicano le intensità relative alla formazione specifica di cui al comma 5, lettera a).

#### Art. 15.

##### *Divieto di cumulo*

1. Gli incentivi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici concessi per la stessa iniziativa ed aventi ad oggetto le stesse spese, fatta eccezione per le garanzie concesse a titolo di de minimis nel rispetto dei massimali previsti dall'art. 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1998/2006 e dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 800/2008, nonché per gli incentivi previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), articolo 1, commi da 280 a 283, nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta, ai sensi dell'art. 14-bis della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e successive modifiche.

2. La cumulabilità degli incentivi previsti dal presente regolamento con quelli di cui alla legge 296/2006, si applica ai procedimenti conclusi e a quelli ancora pendenti alla data del 1° gennaio 2009.

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 4/2005, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, l'ammissione agli incentivi di cui al presente regolamento non esclude l'applicazione dell'art. 26 della legge regionale n. 26/2005.

#### Capo IV

##### PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

#### Art. 16.

##### *Procedimento*

1. I contributi sono concessi con procedura valutativa a sportello, come previsto dall'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000.


2. La percentuale di risorse da destinare annualmente alle piccole e alle medie imprese è fissata rispettivamente nel 60% e nel 40%.

3. Annualmente, in base all'esito delle istruttorie sulle domande presentate ed ai progetti di sviluppo competitivo, ed in relazione all'effettivo assorbimento di risorse sulle quote di cui al comma 2, con deliberazione della Giunta regionale può essere autorizzata la deroga ai predetti limiti percentuali, al fine di garantire il massimo grado di utilizzo delle risorse e di finanziamento dei progetti valutati positivamente.

#### Art. 17.

##### *Presentazione delle domande*

1. Gli interessati presentano domanda di contributo al soggetto gestore prima dell'avvio della relativa iniziativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, secondo uno schema di domanda approvato con decreto del Direttore centrale alle Attività produttive e pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.



2. Le domande di ammissione all'incentivo devono contenere:

a) un progetto di sviluppo competitivo, articolato in uno schema di business plan, finalizzato ad uno o più degli obiettivi indicati all'art. 4, comma 1, con indicazione del responsabile del progetto medesimo;

b) le misure ritenute idonee a supportare il progetto di sviluppo competitivo tra quelle indicate all'articolo 4, comma 3, l'illustrazione dei contenuti e in particolare l'indicazione:

1) della persona fisica o giuridica eventualmente individuata per l'erogazione dei servizi di consulenza strategica o dei programmi di sviluppo;

2) del nominativo e del curriculum del manager a tempo eventualmente individuato;

3) del soggetto o dei soggetti con cui realizzare i progetti di ricerca o attuare i meccanismi di trasferimento tecnologico;

c) la documentazione delle spese preventivate per il ricorso alle misure di cui all'art. 4 comma 3, per la stesura del business plan e per la certificazione della spesa;

d) la documentazione delle spese eventualmente sostenute ai sensi dell'art. 11, comma 1 per la redazione dello schema di business plan allegato alla domanda e per l'individuazione del manager a tempo;

e) l'ammontare dell'investimento diretto da parte dell'impresa;

f) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante attestante il rispetto dei limiti dimensionali ed il settore di attività di effettiva appartenenza, contraddistinto dal re-lativo codice ISTAT;

g) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;

h) per gli incentivi concessi in regime *de minimis* di cui all'articolo 11, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 7, comma 5;

i) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 2, comma 3.

#### Art. 18.

##### *Sicurezza sul lavoro*

1. In attuazione di quanto disposto in materia di sicurezza sul lavoro dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall'art. 37, comma 1, della legge regionale n. 4/2005, la concessione di contributi alle imprese è subordinata alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, da allegare all'istanza di contributo come previsto dall'art. 17, comma 2, lettera g).

2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1 è causa di decadenza della concessione del contributo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario del contributo e l'autore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sono tenuti solidalmente a restituire l'importo, comprensivo degli interessi legali.

#### Art. 19.

##### *Commissione per l'istruttoria e la valutazione delle domande*

1. I contributi sono concessi dal soggetto gestore sulla base dell'attività di istruttoria e valutazione tecnica delle domande svolta mediante la Commissione nominata ai sensi dell'art. 7 commi 1 e 2 della legge regionale n. 4/2005. La sede della Commissione è presso il soggetto gestore. I componenti della Commissione rimangono in carica per un periodo di tre anni.

2. La Commissione è convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità. In caso di assenza od impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal componente più anziano della Commissione stessa.

3. L'avviso di convocazione è spedito a ciascun membro della Commissione almeno 4 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In caso di urgenza, l'avviso può essere comunicato anche telegraficamente o tramite e-mail, almeno due giorni prima di tale data.

4. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. A parità di voto prevale il voto del Presidente.

5. Le deliberazioni della Commissione sono prese sulla base dei parametri di valutazione di cui agli allegati C ed D al presente regolamento, fissati in base ai criteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 7 della legge regionale n. 4/2005.

#### Art. 20.

##### *Istruttoria delle domande*

1. L'istruttoria segue l'ordine cronologico di arrivo delle domande e deve valutare la coerenza tra il progetto di sviluppo competitivo articolato in un business plan e le misure di cui all'art. 4, comma 3, individuate dalla PMI, con riferimento ai contenuti dell'attività di consulenza strategica o al profilo professionale del manager a tempo eventualmente individuato o ai contenuti dei progetti di ricerca o dei meccanismi di trasferimento tecnologico.

2. L'istruttoria avviene sulla base dei criteri predeterminati, rispettivamente per le imprese spin off e start up e per le imprese in funzionamento, dagli allegati C ed D al presente regolamento, che consentono la comparazione delle diverse domande in ordine alla validità strategica, economica e finanziaria dell'iniziativa anche mediante la simulazione degli effetti occupazionali, economici, finanziari e industriali attesi sulla PMI. In ogni caso i progetti di sviluppo competitivo devono essere rivolti prioritariamente ad ottenere l'aumento e il ritorno dei livelli occupazionali anche attraverso la riqualificazione degli organici e la loro ricollocazione in ambito regionale, ove possibile all'interno della medesima realtà produttiva, oltre che assicurare ritorni di valore economico.

3. In particolare, l'istruttoria valuta l'impatto del progetto sulla preesistente configurazione organizzativa, strategica e gestionale nonché sulla preesistente situazione economico - finanziaria della PMI, anche in relazione agli investimenti collegati al progetto presentato. Le analisi di impatto si articolano nella valutazione degli indicatori quantitativi e qualitativi di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 7 della legge regionale n. 4/2005, come specificati nei parametri di valutazione di cui agli allegati C ed D al presente regolamento, da collegarsi funzionalmente alle specifiche tipologie di progetto di sviluppo competitivo di cui all'art. 4, comma 3. Viene data priorità ai progetti che presentino i migliori indicatori.

4. Sono ammissibili a contributo i progetti che ricevono un punteggio finale totale non inferiore a 40.

5. L'intensità degli incentivi connessi alle diverse specifiche tipologie di spesa ammissibili a finanziamento e comprese nel progetto viene fissata in misura proporzionale all'intensità massima prevista dal Capo III del presente Regolamento, in relazione al punteggio totale finale attribuito al singolo progetto, secondo le percentuali di seguito indicate a fianco di ciascuna fascia di punteggio totale finale ottenuto:

a) punteggio totale finale da 40 a 50: 75% dell'intensità massima consentita per le diverse tipologie di spesa ai sensi del Capo III del presente Regolamento;

b) punteggio totale finale da 51 a 60: 80% dell'intensità massima consentita per le diverse tipologie di spesa ai sensi del Capo III del presente Regolamento;

c) punteggio totale finale da 61 a 70: 85% dell'intensità massima consentita per le diverse tipologie di spesa ai sensi del Capo III del presente Regolamento;

d) punteggio totale finale da 71 a 80: 90% dell'intensità massima consentita per le diverse tipologie di spesa ai sensi del Capo III del presente Regolamento;

e) punteggio totale finale da 81 a 90: 95% dell'intensità massima consentita per le diverse tipologie di spesa ai sensi del Capo III del presente Regolamento;

f) punteggio totale finale da 91 a 100: 100% dell'intensità massima consentita per le diverse tipologie di spesa ai sensi del Capo III del presente Regolamento.

6. Fatta salva la possibilità di proroga fissata ai sensi della convenzione di cui all'art. 7 comma 10 della legge regionale n. 4/2005, l'istruttoria viene svolta entro il termine di novanta giorni decorrente dalla presentazione della domanda, ovvero dalla successiva presentazione del business plan.



7. Ove la domanda sia presentata corredata dello schema di business plan, l'inoltro del business plan definitivo avviene entro sei mesi dalla presentazione della domanda, pena la decadenza della stessa.

8. Il soggetto gestore può richiedere all'impresa qualsiasi documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica e può effettuare le opportune verifiche, anche mediante sopralluoghi. In caso di mancata o incompleta risposta alla richiesta di integrazione istruttoria nel termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa, la domanda di contributo viene archiviata e ne viene data comunicazione all'interessato, fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine presentata prima della scadenza dello stesso.

9. All'atto della concessione del contributo, ai fini della verifica del rispetto del limite *de minimis* previsto dall'art. 7, comma 4, l'impresa rilascia una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante qualsiasi altro aiuto *de minimis* ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente altresì l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante.

10. L'accoglimento o il rigetto della domanda sono comunicati all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### Art. 21.

##### *Rendicontazione ed erogazione dell'incentivo*

1. Il beneficiario deve concludere l'iniziativa ammessa a contributo e presentare la relativa documentazione di spesa nel termine stabilito dal soggetto gestore, all'atto della concessione dell'incentivo in relazione ai tempi di svolgimento del progetto e decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione al beneficio, fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine presentata prima della scadenza dello stesso.

2. Gli incentivi sono erogati dal soggetto gestore.

3. Ai fini dell'erogazione dell'incentivo i beneficiari devono presentare al soggetto gestore idonea documentazione giustificativa della spesa, secondo quanto previsto dagli articoli 41 e 41-bis della legge regionale n. 7/2000, unitamente ad una relazione attestante il raggiungimento degli obiettivi del progetto di sviluppo competitivo redatta secondo formulari che saranno forniti dal soggetto gestore.

4. Ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche, gli incentivi possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70% dell'importo totale, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi.

#### Capo V

##### OBLIGHI DEL BENEFICIARIO E CONTROLLI

#### Art. 22.

##### *Obblighi del beneficiario*

1. Salvo quanto previsto dal comma 4, il beneficiario è tenuto all'esecuzione dell'intervento conformemente al preventivo ed al business plan ammesso a contributo.

2. Le PMI beneficiarie sono tenute a documentare annualmente, e per tutta la durata del business plan, al soggetto gestore, lo stato di attuazione e i risultati raggiunti alla luce del business plan presentato con la domanda di incentivo.

3. Devono essere tempestivamente comunicate al soggetto gestore e comunque entro sessanta giorni:

a) le eventuali variazioni al business plan originariamente presentato;

b) l'eventuale licenziamento o sostituzione del manager a tempo con altro manager;

c) le variazioni nella quantità o qualità dei servizi di consulenza strategica che si rendano necessarie in relazione alle esigenze della PMI.

4. La Commissione valuta lo stato di attuazione ed i risultati sulla base della documentazione presentata dalle PMI beneficiarie ai sensi dei commi 2 e 3 e provvede a predisporre gli elementi:

a) per la revoca e la rideterminazione, da parte del soggetto gestore, degli incentivi in caso di inadempimento totale o parziale, qua-

lora le PMI abbiano realizzato interventi diversi da quelli ammessi agli incentivi medesimi;

b) per l'autorizzazione da parte del soggetto gestore delle variazioni rispetto al progetto ammesso a contributo, quando le stesse non alterano in maniera determinante il progetto di sviluppo competitivo pregiudicando il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 4 comma 1 e non comportano variazioni significative oltre al 20 per cento in diminuzione degli indicatori valutati in sede istruttoria.

#### Art. 23.

##### *Ispezioni e controlli, sospensione delle erogazioni e restituzioni*

1. In qualsiasi momento possono essere disposti dalla Regione ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi erogati allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

2. Gli incentivi sono revocati qualora le PMI abbiano realizzato interventi diversi da quelli ammessi agli incentivi medesimi.

3. Qualora i beneficiari degli incentivi del presente capo procedano a delocalizzazioni produttive che non assicurino i mantenimenti dei livelli occupazionali e i ritorni di cui all'art. 20, comma 2, entro il periodo di sviluppo del progetto previsto dal business plan, gli incentivi sono revocati con le modalità previste dall'art. 49 della legge regionale n. 7/2000, e successive modifiche.

4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 della legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche.

5. Le sospensioni delle erogazioni e la restituzione degli incentivi sono disciplinate dalle disposizioni di cui al titolo III, capo II, della legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche.

#### Capo VI

##### NORME FINALI

#### Art. 24.

##### *Rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dal capo I della legge regionale n. 4/2005 e dalla legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche.

#### Art. 25.

##### *Norma transitoria*

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti in corso alla data del 1° gennaio 2009, per i quali non è stato adottato il provvedimento di concessione.

2. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2005, n. 316, continua ad applicarsi ai procedimenti per i quali, alla data del 1° gennaio 2009, è già stato adottato il provvedimento di concessione.

#### Art. 26.

##### *Abrogazioni*

1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2005, n. 316 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2009.

#### Art. 27.


##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione con effetto a partire dal 1° gennaio 2009 e resta in vigore per i rispettivi regimi di aiuto nei limiti di cui all'art. 5, paragrafo 3 e dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1998/2006, e nei limiti di cui all'art. 44, paragrafo 3 e dell'art. 45 del regolamento (CE) n. 800/2008.

#### TONDO

(Omissis).

09R0241



**REGIONE LAZIO**

REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2009, n. 3.

**Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche.***(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio  
n. 14 del 14 aprile 2009)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modifica all'allegato C del r.r. n. 1/2002 e successive modifiche*

1. Al fine di consentire l'inserimento nei ruoli regionali del personale degli enti pubblici dipendenti dalla Regione trasformati in agenzie regionali, ai sensi della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 e tenuto conto, in particolare, di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, lettera b), della stessa legge, la tabella 2 dell'allegato C del r.r. n. 1/2002 e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

Tabella 2

**DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA  
DEL PERSONALE DELLA GIUNTA**

DIRIGENTE DEL RUOLO REGIONALE					404
	CATEGORIE				TOTALE
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	
PERSONALE NON DIRIGENTE	23	728	1247	1568	3566

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 3 aprile 2009

MARRAZZO

09R0569



## REGOLAMENTO REGIONALE 21 aprile 2009, n. 4.

**Modifica al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere).***(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 16 del 28 aprile 2009)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modifica all'art. 10 del regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16*

1. Al comma 4 dell'art. 10 del regolamento regionale n. 16/2008 le parole: «Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno 2009,».

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 21 aprile 2009

MARRAZZO

**09R0570**

## REGOLAMENTO REGIONALE 21 aprile 2009, n. 5.

**Modifica al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 (Disciplina delle strutture ricettive alberghiere).***(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 16 del 28 aprile 2009)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modifica all'art. 13 del regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17*

1. Al comma 4 dell'art. 13 del regolamento regionale n. 17/2008 le parole: «Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno 2009,».

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 21 aprile 2009

MARRAZZO

**09R0571**

## REGOLAMENTO REGIONALE 29 aprile 2009, n. 6.

**Modifica al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 (Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta).***(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 18 del 14 maggio 2009)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modifica all'art. 15 del regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18*

1. Al comma 4 dell'art. 15 del regolamento regionale n. 18/2008 le parole: «Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno 2009,».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 15 del regolamento regionale n. 18/2008 è inserito il seguente:

«4-bis. Entro il 30 giugno 2009 il titolare o il gestore delle strutture già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ma non ancora classificate, presenta alla provincia competente per territorio, ai sensi dell'art. 12, domanda per l'attribuzione della classificazione. La provincia provvede nei tempi e con le modalità di cui al medesimo art. 12.».

Art. 2.


*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 29 aprile 2009

MARRAZZO

**09R0572**

REGOLAMENTO REGIONALE 20 maggio 2009, n. 7.

**Disciplina dell'alienazione e della gestione dei beni immobili di proprietà dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL).**

(Pubblicato nel Suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 20 del 28 maggio 2009)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

AMBITO D'INTERVENTO

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146 ( Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario) e dell'art. 23 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006), disciplina l'alienazione e la gestione dei beni immobili di proprietà dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), facenti parte del patrimonio immobiliare dell'agenzia stessa, di cui all'art. 12 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL)) e successive modificazioni. Detto patrimonio è costituito dai beni immobili pervenuti al disciolto Ente Maremma, ai sensi delle leggi di riforma fondiaria 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, dai terreni successivamente trasferiti all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo nel Lazio (ERSAL) ai sensi dell'art. 6 della legge 30 aprile 1976, n. 386 (Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo) e dell'art. 25 della legge regionale 30 aprile 1978, n.10 (Istituzione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo nel Lazio (ERSAL)) nonché dai beni immobili successivamente acquisiti a qualsiasi titolo dall'ARSIAL.

2. Il presente regolamento disciplina, altresì, la destinazione delle risorse derivanti dalla alienazione dei beni immobili di cui al comma 1.

Art. 2.

*Beni immobili oggetto del presente regolamento*

1. Sono oggetto del presente regolamento le seguenti categorie di beni immobili:

a) beni immobili con destinazione agricola: sono i terreni ed i fabbricati rurali annessi, pervenuti ai sensi delle leggi di riforma fondiaria n. 230/1950 e n. 841/1950, adibiti all'esercizio di attività agricole, così come definite nell'art. 2135 del codice civile e nella normativa vigente in materia e considerati tali dagli strumenti urbanistici e/o di gestione del territorio vigenti;

b) beni immobili di pubblico interesse: sono i terreni e le opere di proprietà dell'ARSIAL destinati o destinabili ad uso di pubblico generale interesse o a fini di assistenza, di educazione o di culto, ovvero quelli di particolare pregio storico e/o ambientale;

c) beni immobili con destinazione diversa: sono i beni immobili acquisiti dall'ARSIAL a qualunque titolo e non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b).

TITOLO II

ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'ARSIAL

Capo I

BENI IMMOBILI CON DESTINAZIONE AGRICOLA

Art. 3.

*Beneficiari delle alienazioni*

1. Possono beneficiare della alienazione dei beni immobili con destinazione agricola di cui all'art. 2, lettera a), i soggetti in possesso della qualifica di bracciante, di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo professionale ai sensi dell'art. 2135 del codice civile e dell'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e di attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), l), ee) della legge 7 marzo 2003, n. 38) e successive modificazioni.

2. Le aree agricole di proprietà dell'ARSIAL di particolare ampiezza aventi significativo rilievo ambientale e paesaggistico costituiscono un patrimonio fondamentale della Regione Lazio, che va tutelato e valorizzato ma non alienato. Tali aree possono essere date in affitto, in locazione o in concessione, anche a titolo gratuito, nel caso di iniziative di particolare rilevanza sociale ovvero utilizzate per la realizzazione di progetti specifici.

Art. 4.


*Cessazione del regime del riservato dominio sui terreni assegnati*

1. Il regime di riservato dominio sui terreni assegnati ai coltivatori con contratto di assegnazione e vendita viene a cessare, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 386/1976, con il pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione.

2. Qualora siano trascorsi oltre trenta anni dalla data della prima assegnazione e siano stati integralmente saldati gli oneri nei confronti dei consorzi di bonifica ed ogni altra obbligazione di legge e l'assegnatario sia in possesso della qualifica di cui all'art. 3, lo stesso diviene pieno proprietario del fondo, corrispondendo all'ARSIAL, in un'unica soluzione, l'ammontare delle rate residue del prezzo di assegnazione, l'ammontare dei debiti maturati nei confronti dell'Agenzia, oltre gli interessi legali, maggiorati del 5 per cento. L'ARSIAL attesta l'avvenuto pagamento con atto pubblico unilaterale di affrancazione del fondo, i cui oneri sono ad esclusivo carico dell'assegnatario.

3. Qualora l'assegnatario abbia già corrisposto l'intero prezzo di assegnazione ovvero abbia provveduto al riscatto anticipato ai sensi della legge 29 maggio 1967, n. 379 (Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria) e ciò risulti da atto pubblico, l'Agenzia rilascia l'assenso alla cancellazione della trascrizione presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari e/o Agenzia del territorio, a cura e spese dell'assegnatario.

4. Qualora l'assegnatario abbia già corrisposto l'intero prezzo di assegnazione, ma ciò non risulti da atto pubblico, laddove egli sia in grado di provare comunque l'avvenuto pagamento del prezzo nonché degli oneri dovuti nei confronti dei consorzi di bonifica e di ogni altra obbligazione di legge, l'ARSIAL si obbliga a trasferire il bene immobile all'assegnatario stesso; nei casi controversi, ove vi sia un principio di prova, l'ARSIAL può, previa richiesta di parere alla Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Roma, provvedere all'affrancazione del fondo, rilasciando l'assenso alla cancellazione della tra-



scrizione presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari e/o Agenzia del Territorio, a cura e spese dell'assegnatario.

5. Nei casi in cui l'assegnatario sia deceduto senza aver pagato la quindicesima annualità del prezzo di assegnazione e non sia avvenuto un subentro nella assegnazione, la stessa si ritiene decaduta ed il fondo ritorna nella disponibilità dell'ARSIAL. Gli eredi dell'assegnatario, residenti nel podere ed in possesso della qualifica di cui all'art. 3, possono divenire concessionari del fondo ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 21, comma 1, del presente regolamento.

#### Art. 5.

##### *Vendita dei terreni e dei fabbricati rurali annessi non assegnati*

1. Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 4, i beni immobili di cui al presente capo non assegnati ovvero che sono o ritornano nella disponibilità dell'ARSIAL, nonché le case coloniche e gli altri edifici che non sono parti integranti dei poderi, ma che sono utilizzati o utilizzabili per scopi agricoli, sono venduti, con le modalità di cui all'art. 7, a braccianti, coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile e dell'art. 1 del d.lgs. 99/2004, costituiti anche in forma societaria.

#### Art. 6.

##### *Aree residuali di piccole dimensioni*

1. Le aree residuali di piccole dimensioni, sino a 0,5 ettari, che non siano riunibili ad altri terreni agricoli confinanti di proprietà dell'ARSIAL e che siano prive di significativo valore economico, sono alienate a titolo oneroso, secondo le modalità stabilite dall'art. 7, ai conduttori degli stessi o ai proprietari dei fondi confinanti, anche se privi della qualifica di cui all'art. 3, ovvero, anche a titolo gratuito, ai soggetti pubblici o ad altri privati interessati.

#### Art. 7.

##### *Procedura di alienazione*

1. L'ARSIAL pubblica sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio, sul proprio sito Internet e su quello della Regione, uno o più elenchi dei beni immobili di cui al presente Capo, per i quali intende avviare la procedura di alienazione. L'Agenzia può individuare singoli immobili esclusi dalla suddetta procedura in quanto oggetto di valorizzazione da parte della Agenzia stessa.

2. Il prezzo di vendita è calcolato in relazione al valore di mercato del bene immobile, determinato attraverso una stima effettuata dagli uffici tecnici dell'Agenzia stessa ovvero, sulla base di una motivata richiesta di detti uffici, da una struttura pubblica scelta dall'ARSIAL. Il prezzo base, da cui viene dedotto il valore attuale delle migliorie apportate dal concessionario, autorizzate e/o ratificate dall'ARSIAL, può essere ridotto in considerazione di particolari necessità e della funzione sociale del diritto di proprietà.

3. Il prezzo di vendita è corrisposto in un'unica soluzione e versato dall'acquirente all'ARSIAL contestualmente alla stipula del contratto. È facoltà dell'Agenzia definire con l'ISMEA, attraverso apposite convenzioni, forme particolari di finanziamento in favore degli acquirenti.

4. L'ARSIAL pubblica, altresì, sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio, sul proprio sito Internet e su quello della Regione l'avviso contenente le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di acquisto ed i criteri di valutazione delle stesse e ne dà notizia attraverso i principali mezzi di informazione a diffusione nazionale e regionale nonché attraverso specifici incontri informativi sul territorio.

5. I concessionari in regola con il pagamento di tutti i canoni, hanno il diritto di prelazione all'acquisto del bene. A tal fine l'ARSIAL, preliminarmente alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2, comunica loro il prezzo del bene, determinato ai sensi del comma 8, e fissa un termine, comunque non inferiore a sessanta giorni, entro cui esercitare il diritto di prelazione attraverso l'invio, con raccomandata con ricevuta di ritorno, di un'apposita dichiarazione alla quale sono allegate copia del contratto e copia delle ricevute attestanti la regolarità del pagamento dei canoni. Qualora non sia validamente esercitato il diritto di prelazione, il bene è offerto in vendita con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7.

6. In caso di terreni agricoli liberi, che sono o che tornano nella disponibilità giuridica e materiale dell'ARSIAL, ovvero nel caso in cui i concessionari non esercitano il diritto di prelazione all'acquisto del bene immobile, lo stesso diritto è attribuito ai confinanti del terreno, da esercitare entro sessanta giorni dalla comunicazione effettuata dall'Agenzia con le modalità di cui al comma 4.

7. Nel caso in cui l'acquisto del bene sia richiesto da più soggetti confinanti, a parità di offerta, sono considerati criteri preferenziali, nell'ordine, la partecipazione nelle rispettive imprese di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di età compresa tra i 18 e i 40 anni ovvero la partecipazione in cooperative di conduzione associate dei terreni, il numero di essi nonché il possesso da parte degli stessi di competenze e conoscenze professionali comprovate dal possesso di un titolo di studio attinente al settore o, in alternativa, dalla frequenza di apposito corso di formazione di almeno 150 ore, riconosciuto dall'amministrazione regionale o, da ultimo, dallo svolgimento di attività agricola come coadiuvante familiare, lavoratore agricolo o capo di azienda per almeno un anno. In caso di parità, si procede al sorteggio tra i soggetti interessati.

8. Ove non risulti esercitato il diritto di prelazione, di cui ai commi 4 e 5, il bene immobile è offerto in vendita con le modalità di cui al comma 2. Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'ARSIAL nomina un'apposita Commissione, preposta allo svolgimento delle operazioni di vendita e composta da un dirigente dell'Agenzia, con funzioni di Presidente e da due dipendenti, esperti in materia nonché da un funzionario della struttura regionale competente in materia di agricoltura e da un funzionario della struttura regionale competente in materia di demanio e patrimonio.

9. La parte acquirente non può alienare il bene immobile né cessare volontariamente la coltivazione del fondo prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della stipula del contratto, pena la risoluzione dello stesso, come previsto da apposita clausola risolutiva apposta al contratto stesso. Detto vincolo è trascritto nei registri immobiliari e comunque la destinazione urbanistica deve rimanere inalterata per almeno dieci anni.

10. Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano nei casi in cui l'acquirente, ferma restando la destinazione agricola del fondo e previa comunicazione all'ARSIAL, alieni lo stesso o lo conceda in godimento al coniuge, a parenti entro il terzo grado o ad affini entro il secondo grado, purché questi esercitino l'attività di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile e dell'art. 1 del d.lgs. n. 99/2004. L'alienazione, in deroga a quanto previsto al comma 9, è, altresì, consentita qualora la stessa sia prevista per l'attuazione di politiche comunitarie, nazionali o regionali volte a favorire l'insediamento delle donne e dei giovani in agricoltura o a promuovere il ricambio generazionale nel settore.

11. In caso di risoluzione del contratto la parte acquirente rilascia il bene immobile, previa apposita diffida dell'ARSIAL ed entro trenta giorni dalla ricezione della stessa. L'Agenzia ne prende possesso redigendo, in contraddittorio con la parte inadempiente, il verbale di consistenza del bene. In assenza della parte, l'ARSIAL procede alla redazione di detto verbale con l'assistenza di due testimoni. Qualora la parte inadempiente non ottemperi alla consegna del bene immobile nel termine previsto, l'ARSIAL avvia la procedura di rilascio.

12. L'ARSIAL può affidare lo svolgimento delle operazioni di vendita dei beni immobili di cui al presente capo a soggetti terzi a cui abilitati in base alla normativa vigente.

## Capo II

### BENI IMMOBILI DI PUBBLICO INTERESSE

#### Art. 8.

##### *Trasferimento a titolo oneroso*

1. I beni immobili di pubblico interesse, di cui all'art. 2, lettera b), possono essere trasferiti a titolo oneroso ad enti ovvero ad organismi di diritto pubblico con le modalità di cui all'art. 7, commi 8 e 9. Il prezzo di stima può essere ridotto in presenza di rilevante interesse pubblico sino al 50% così come stabilito dall'art. 540 del regolamento regionale 6 febbraio 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale).



## Art. 9.

*Trasferimento a titolo gratuito*

1. I beni immobili di pubblico interesse, di cui all'art. 2, lettera *b*), possono essere trasferiti a titolo gratuito ad enti ovvero ad organismi di diritto pubblico, a condizione che non siano suscettibili di generare alcun reddito e che i soggetti pubblici cessionari non ne mutino la destinazione di pubblico generale interesse.

2. Possono, altresì, essere trasferite a titolo gratuito alla Regione ovvero alle province, ai comuni o alle comunità montane, in base alle rispettive competenze, le superfici boscate, fatta eccezione per quelle gestite direttamente dall'ARSIAL per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali o per l'assolvimento di compiti alla stessa assegnati da specifiche leggi regionali.

3. L'ARSIAL definisce le modalità del trasferimento a titolo gratuito; tutti gli oneri accessori sono, comunque, a carico del cessionario.

4. L'ARSIAL, in attuazione di più ampie politiche di sviluppo, può procedere alla permuta di alcuni beni immobili di cui al presente capo con beni immobili di proprietà di altre pubbliche amministrazioni, previa valutazione comparata dei beni stessi.

*Capo III*

## BENI IMMOBILI CON DESTINAZIONE DIVERSA

## Art. 10.

*Beni immobili oggetto di alienazione*

1. Possono essere oggetto di alienazione i beni immobili di cui all'art. 2, lettera *c*) ed, in particolare:

*a*) i terreni ed i fabbricati non destinati ad attività agricole;

*b*) i beni immobili ricadenti in aree definite non agricole dagli strumenti urbanistici vigenti ovvero, pur se ricadenti in dette aree, non più utilizzabili a scopo agricolo;

*c*) i beni immobili per i quali al momento della cessione siano previste utilizzazioni complementari all'agricoltura, poiché destinati a sede di impianti, di uffici e loro pertinenze;

*d*) i capannoni, gli stabilimenti agroalimentari, gli immobili con destinazione commerciale o artigianale, i beni immobili sedi di impianti collettivi;

*e*) i beni immobili costituiti da suoli edificati o edificabili o da fabbricati rurali, con esclusione di quelli che formano parti integranti dei poderi;

*f*) le case coloniche e gli altri beni immobili che non siano parti integranti dei poderi, che non siano utilizzati o utilizzabili per scopi agricoli, ovvero che siano localizzati in centri urbani od in borghi rurali che, per le mutate condizioni socio-economiche del territorio, hanno perduto l'originaria destinazione d'uso.

2. L'ARSIAL può, sentito l'assessore competente in materia di agricoltura, escludere dalla alienazione, i beni immobili che ritiene particolarmente rilevanti ai fini dell'attuazione della politica agricola regionale.

3. I beni immobili, anche se con destinazione non agricola, ma comunque utili al perseguimento dei fini della politica agricola regionale sono alienati con vincolo di destinazione d'uso agricolo, privilegiando gli offerenti che presentino progetti di valorizzazione agricola locale e che offrano garanzie di sviluppo e di salvaguardia occupazionale.

4. I beni immobili che, per la posizione occupata e per la volumetria posseduta, possono essere convenientemente collocati sul mercato ovvero i beni immobili che presentano uno stato di degrado tale da renderne non economico il ripristino e la conservazione, possono essere ceduti senza vincolo di destinazione agricola.

## Art. 11.

*Diritto di prelazione*

1. I concessionari in regola con il pagamento di tutti i canoni, hanno diritto di prelazione nelle alienazioni dei beni immobili di cui al presente capo.

2. Per i beni immobili di cui all'art. 10, comma 1, lettera *d*) il diritto di prelazione è riconosciuto al concessionario dello stabilimento ovvero ai titolari dell'esercizio o dell'azienda e prevale nei confronti del soggetto che risulti titolare della concessione del bene stesso. In tali casi, la perdita del possesso del bene da parte del concessionario originario, costituendo violazione agli obblighi essenziali inerenti al rapporto concessorio, ne determina la cessazione degli effetti.

3. È riconosciuto, altresì, un diritto di prelazione a favore di coloro che abbiano la detenzione dei beni immobili da alienare in quanto conduttori, affittuari, concessionari, in base a regolare contratto di locazione o di affitto ovvero concessione in corso di vigenza ovvero detentori immessi nel possesso dall'ARSIAL in forza di diverso titolo, salvo che sussistano diverse e prevalenti ragioni di prelazione previste dalla normativa vigente, sempre che essi siano in regola con il pagamento dei canoni e non vi siano controversie in atto di qualsiasi natura, inclusi procedimenti arbitrali.

4. Al fine dell'esercizio del diritto di prelazione, l'ARSIAL, preliminarmente alla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 13, comma 3, comunica agli aventi diritto il prezzo del bene, determinato ai sensi dell'art. 12 e fissa un termine, comunque non inferiore a sessanta giorni, entro cui esercitare il diritto di prelazione, attraverso l'invio, con raccomandata con ricevuta di ritorno, di un'apposita dichiarazione alla quale sono allegate copia del contratto e copia delle ricevute attestanti la regolarità del pagamento dei canoni.

5. Qualora non venga validamente esercitato il diritto di prelazione, si procede alla vendita del bene immobile mediante le procedure ad evidenza pubblica di cui all'art. 13.

## Art. 12.


*Prezzo di vendita*

1. Il prezzo base di vendita è calcolato in relazione al valore di mercato del bene immobile, determinato attraverso una stima effettuata, tenuto conto della potenzialità produttiva dell'impianto, da una struttura pubblica, scelta dall'ARSIAL. Il prezzo base, da cui viene dedotto il valore attuale delle migliorie apportate dal concessionario, autorizzate e/o ratificate dall'ARSIAL, può essere ridotto in considerazione di particolari necessità e della funzione sociale del diritto di proprietà.

2. Nel caso di beni immobili sedi di impianti collettivi, il prezzo base è calcolato, in relazione al valore di mercato, attraverso una stima effettuata da una struttura pubblica, scelta dall'ARSIAL, a titolo esemplificativo, tra ISMEA, RisorSa s.r.l. e Agenzia del Territorio, tenuto conto della potenzialità produttiva dell'impianto. Il prezzo base, da cui viene dedotto il valore attuale delle accessioni e delle migliorie apportate dal concessionario con l'autorizzazione dell'ARSIAL, può essere ulteriormente ridotto in considerazione di particolari necessità e della funzione sociale del diritto di proprietà. Ove i predetti beni immobili siano stati affidati in concessione con contratti contenenti clausole di impegno alla dismissione in favore del concessionario e di riconoscimento dei canoni in conto prezzo, il prezzo di cessione è preliminarmente ridotto dei canoni corrisposti, rivalutati secondo l'indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati.

3. L'atto di cessione è sottoposto alla condizione risolutiva della permanenza della destinazione d'uso del bene immobile per almeno cinque anni, pena la restituzione del bene stesso.

4. Nel caso di stabilimenti agroalimentari e di impianti di trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli, il prezzo base è calcolato in relazione al valore di mercato del bene, determinato attraverso una stima effettuata da una struttura pubblica, scelta dall'ARSIAL, a titolo esemplificativo, tra ISMEA, RisorSa s.r.l. e Agenzia del Territorio, in funzione del valore e della funzione del bene. Il prezzo base può essere ridotto in considerazione di particolari necessità e della funzione sociale del diritto di proprietà. Ove i predetti stabilimenti ed impianti siano stati affidati in concessione con contratti contenenti clausole di impegno alla dismissione in favore del concessionario e di riconoscimento dei canoni in conto prezzo, il prezzo base è preliminarmente ridotto dei canoni corrisposti, rivalutati secondo l'indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati.



## Art. 13.

*Procedura di vendita*

1. La procedura per la scelta del contraente è individuata in modo da garantire il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché la parità di trattamento dei soggetti partecipanti alle gare, attraverso procedure ad evidenza pubblica.

2. La vendita dei beni immobili di cui al presente Capo si realizza attraverso:

a) asta pubblica;

b) trattativa privata preceduta da gara informale, quando la commerciabilità del bene è, per l'ubicazione, la consistenza e la natura dello stesso, limitata ad un insieme determinato di interessati, in particolare di coloro che si trovino nella legittima condizione di detentori dei beni immobili in quanto concessionari, locatari o affittuari, in base ad atto di concessione, contratto di locazione o d'affitto validi ed in corso e che siano in regola con i pagamenti dei canoni;

c) trattativa privata diretta, previa autorizzazione da parte del competente organo dell'ARSIAL, qualora la condizione giuridica e/o quella di fatto del bene da alienare rendano non praticabile o non conveniente il ricorso all'asta pubblica o alla trattativa privata preceduta da gara informale, ovvero quando le caratteristiche del bene indichino che l'interesse all'acquisizione può essere manifestato da un unico soggetto ovvero ricorrano altre speciali circostanze legate alla natura ed alla consistenza del bene.

3. L'ARSIAL pubblica sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio, sul proprio sito Internet e su quello della Regione, uno o più elenchi dei beni immobili suscettibili di alienazione, con indicazione dello stato degli stessi e della loro destinazione d'uso, nonché l'avviso contenente le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di acquisto ed i criteri di valutazione delle stesse e ne dà notizia attraverso i principali mezzi di informazione a diffusione nazionale e regionale nonché attraverso specifici incontri informativi sul territorio.

4. Il competente organo dell'ARSIAL, con propria determinazione, individua il bene da alienare e la procedura per l'alienazione, nomina la Commissione preposta allo svolgimento delle operazioni di vendita, stabilisce se l'alienazione avvenga a corpo ovvero se possa effettuarsi una ripartizione per lotti, qualora tale soluzione si configuri più vantaggiosa per l'Agenzia.

5. In caso di asta pubblica l'avviso di asta, contenente tutti i dati identificativi del bene immobile, il prezzo base, luogo, data e ora dell'asta, l'importo della cauzione, le modalità di presentazione dell'offerta, è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio, sul sito Internet dell'Agenzia, nonché, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale ed uno regionale. Gli interessati all'acquisto fanno pervenire all'ARSIAL le offerte in busta chiusa con mezzi idonei a salvaguardarne l'integrità e l'invulnerabilità, entro e non oltre i termini stabiliti dall'avviso.

6. Per partecipare alla gara gli aspiranti acquirenti versano una cauzione, pari al 10 per cento del prezzo posto a base d'asta, unitamente ad acconto per le spese, pari al 15 per cento del prezzo posto a base d'asta, con assegno circolare non trasferibile; gli assegni versati dai non aggiudicatari sono immediatamente restituiti, mentre quelli depositati dall'aggiudicatario sono incamerati dall'ARSIAL a titolo di pagamento delle spese di contratto e quale acconto sul prezzo di vendita, salvo integrazioni.

7. La gara è considerata valida anche in presenza di una sola offerta, purché superiore al prezzo base riportato nell'avviso di vendita. Sono considerate valide solo le offerte di importo superiore al prezzo posto a base d'asta, delle quali è redatta apposita graduatoria. La scelta del contraente avviene sulla base dell'offerta maggiore. Nel caso di due o più offerte di pari importo si espleta un'ulteriore gara al rialzo tra coloro che hanno presentato offerte uguali considerando come prezzo base d'asta l'importo delle predette offerte.

8. Le offerte sono esaminate, in seduta pubblica, dalla Commissione preposta allo svolgimento della gara, composta da un Dirigente dell'ARSIAL, con funzioni di Presidente, e da altri due dipendenti, esperti in materia, nominati successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In alternativa, l'asta può svolgersi dinanzi ad un Notaio ovvero ad un Avvocato scelti negli elenchi di cui all'art. 179-ter delle Disposizioni per l'attuazione del codice di proce-

dura civile e disposizioni transitorie, dall'ARSIAL, con le modalità di cui all'art. 591-bis del codice di procedura civile. Dello svolgimento delle operazioni di apertura delle buste contenenti le offerte e di scelta del contraente è redatto apposito verbale.

9. L'atto di vendita è stipulato entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione. Nel caso in cui l'acquirente dimostri di aver presentato domanda di mutuo per il finanziamento dell'acquisto, il termine per la stipula del contratto di compravendita può essere prorogato per il perfezionamento e l'erogazione del mutuo medesimo, su richiesta dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dall'aggiudicazione. Il termine per la stipula del contratto di compravendita non può, comunque, essere superiore a novanta giorni dalla data di aggiudicazione; trascorso tale termine senza che il contratto sia stato stipulato, si procede alla dichiarazione di decadenza dell'aggiudicazione. Qualora l'interessato si avvalga della facoltà di proroga, sul corrispettivo da versare è dovuto il pagamento degli interessi nella misura del tasso legale per il periodo intercorrente dalla data di comunicazione da parte dell'aggiudicatario di avvalersi della proroga, alla data di stipula del contratto.

10. In caso di mancata vendita per colpa dell'aggiudicatario, l'Agenzia incamera la cauzione del 10 per cento e procede all'alienazione del bene a favore dell'offerente che segue nella graduatoria.

11. Il prezzo di aggiudicazione, al netto della cauzione già versata, è corrisposto all'ARSIAL, in un'unica soluzione, almeno cinque giorni prima della data fissata per la stipula dell'atto di vendita.

12. Nel caso in cui la gara vada deserta una prima volta, l'ARSIAL provvede a ripetere la procedura riducendo il prezzo base, fino ad un massimo del 20 per cento. Qualora anche la seconda asta vada deserta, si procede alla stipula del contratto a trattativa privata, assicurando le condizioni e le garanzie di imparzialità e correttezza del procedimento e della parità di trattamento dei concorrenti. La trattativa privata può essere preceduta da una gara informale sviluppata in due fasi distinte. La prima, di carattere esplorativo, che consente di ottenere una serie di offerte da parte dei soggetti contattati. In questa fase le offerte pervengono in busta chiusa entro un termine prefissato in modo da assicurare i caratteri della segretezza ed imparzialità. La seconda ed eventuale fase, in cui il soggetto preposto tratta direttamente e separatamente con i concorrenti le cui offerte risultino maggiormente vantaggiose. Possono, altresì, essere individuate altre forme di svolgimento della trattativa privata per esigenze di urgenza e di celerità, preventivamente formalizzate, che giustificano l'adozione di detta procedura.

13. Sono esclusi dalla partecipazione alla gara coloro che, relativamente all'immobile oggetto di vendita, hanno fatto decadere il proprio diritto all'acquisto per rinuncia, nonché i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente il procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive modificazioni o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modificazioni;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, della Direttiva 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

d) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300) o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;



e) che siano inseriti nell'elenco dei protesti per mancato pagamento di effetti o per emissione di assegni a vuoto, ovvero si trovino in stato di interdizione giudiziale o legale, o di inabilitazione.

14. L'approvazione della vendita è formalizzata con apposito atto da parte del competente organo dell'Agenzia ed è comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al concorrente aggiudicatario ed agli altri concorrenti non aggiudicatari entro 20 giorni dall'espletamento della gara.

15. In caso di trattativa privata preceduta da gara informale l'avviso di vendita, contenente tutti i dati identificativi del bene immobile, il prezzo base, il luogo, il termine e le modalità di presentazione delle offerte, nonché l'eventuale cauzione vengono comunicate dal competente organo dell'ARSIAL ai potenziali interessati attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno.

16. Per lo svolgimento della gara si applicano le modalità previste per l'asta pubblica, in quanto compatibili. La procedura termina con l'aggiudicazione al miglior offerente. Il prezzo di vendita è corrisposto in un'unica soluzione dall'acquirente all'ARSIAL contestualmente alla stipula del contratto.

#### Art. 14.

##### *Disposizioni comuni*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'ARSIAL approva un elenco dei beni immobili, di cui al presente capo, da alienare. Il suddetto elenco può essere integrato periodicamente per esigenze dell'Agenzia stessa.

2. I beni immobili sono alienati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano; l'alienazione può aver luogo soltanto ove siano stati integralmente saldati il prezzo, gli oneri nei confronti dei consorzi di bonifica, se dovuti, e ogni altra obbligazione prevista dalla normativa vigente.

#### TITOLO III

#### GESTIONE BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'ARSIAL

#### Art. 15.

##### *Oggetto*

1. Le disposizioni di cui al presente titolo disciplinano le modalità di gestione dei beni immobili e dei terreni di proprietà dell'Agenzia, anche nelle more della alienazione degli stessi ai sensi del titolo II, ovvero per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'ARSIAL.

#### Art. 16.

##### *Concessioni*

1. L'ARSIAL può affidare i beni immobili alla stessa pervenuti ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, legge n. 230/1950 e n. 841/1950 nonché i beni immobili successivamente acquisiti a qualsiasi titolo a braccianti, a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali, costituiti anche in forma societaria ai sensi del d. lgs. n. 99/2004, in:

a) concessione annuale, revocabile e non rinnovabile automaticamente alla scadenza;

b) concessione pluriennale, revocabile e non rinnovabile alla scadenza, in presenza di specifiche esigenze legate alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Agenzia stessa.

2. L'ARSIAL pubblica sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio, negli Albi Pretori dei comuni interessati e sul proprio sito internet, l'elenco dei beni disponibili per le concessioni di cui al presente articolo, con le relative caratteristiche, nonché l'avviso contenente le modalità ed i termini di presentazione delle domande ed i criteri di valutazione delle stesse.

3. L'esame delle domande di concessione e la relativa valutazione nonché la determinazione del canone annuo sono effettuate da una Commissione nominata dall'ARSIAL, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande stesse, composta da un dirigente dell'Agenzia, con funzioni di Presidente e da altri due dipendenti esperti in materia nonché da un funzionario della struttura

regionale competente in materia di agricoltura e da un funzionario della struttura regionale competente in materia di demanio e patrimonio.

4. Il canone annuo di concessione è stabilito per ciascun bene, salvo particolari esigenze di natura sociale, nella misura minima:

a) del 5 per cento del valore catastale per i terreni agricoli;

b) del 2 per cento del valore catastale per gli immobili destinati ad utilizzazione di interesse pubblico generale;

c) del 7 per cento del valore catastale per tutti gli altri immobili.

#### Art. 17.

##### *Affitti, locazioni e comodati*

1. I beni immobili e i terreni facenti parte del patrimonio disponibile dell'ARSIAL possono essere concessi in locazione, in affitto, o in comodato, secondo quanto previsto dal codice civile e dalla normativa speciale vigente in materia, ovvero in presenza di specifiche esigenze legate alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Agenzia.

2. L'ARSIAL pubblica sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio, negli albi pretori dei comuni interessati e sul proprio sito internet, l'elenco dei beni disponibili per l'affitto, per la locazione, con le relative caratteristiche, nonché l'avviso contenente le modalità ed i termini di presentazione delle domande nonché i criteri di valutazione delle stesse.

3. Il canone annuo della locazione ovvero dell'affitto è determinato con riferimento al valore di mercato dell'immobile attraverso una stima effettuata dall'Agenzia stessa ovvero da una struttura pubblica, scelta dall'ARSIAL, in ragione del valore e della funzione del bene, a titolo esemplificativo, tra l'ISMEA e l'Agenzia del Territorio.

4. Non è ammessa la sublocazione a terzi dei beni locati od affittati ai sensi del presente articolo.

5. L'esame delle domande presentate è effettuato da una apposita Commissione nominata dall'ARSIAL, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande stesse, composta da un dirigente dell'Agenzia, con funzioni di Presidente, e da altri due dipendenti esperti in materia nonché da un funzionario della struttura regionale competente in materia di agricoltura e da un funzionario della struttura regionale competente in materia di demanio e patrimonio.

#### Art. 18.

##### *Costituzione di diritti reali*

1. Chiunque abbia interesse a costituire un diritto reale sui beni facenti parte del patrimonio immobiliare dell'ARSIAL presenta all'Agenzia apposita istanza, a cui è allegata tutta la documentazione necessaria a valutare l'istanza stessa.

2. Il competente ufficio dell'ARSIAL esamina preventivamente dal punto di vista tecnico le istanze ricevute, acquisendo dalle amministrazioni competenti i pareri necessari. Qualora la documentazione allegata sia ritenuta insoddisfacente o incompleta, l'ufficio richiede un'integrazione della stessa.

3. La formalizzazione dei rapporti assunti avviene di regola con scrittura privata registrata e trascritta. Le spese inerenti e conseguenti la costituzione del diritto reale sono a carico del richiedente.


4. I canoni per la costituzione dei diritti di cui al presente articolo sono determinati in base al prezzo di mercato del bene, calcolato attraverso una stima effettuata a titolo esemplificativo dell'ISMEA ovvero dalla Agenzia del Territorio competente.

#### Art. 19.

##### *Contratti di permuta*

1. L'ARSIAL può stipulare contratti di permuta di propri beni immobili, appartenenti al patrimonio disponibile, con beni immobili di proprietà di privati, purché ne derivi un vantaggio funzionale per l'Agenzia in relazione all'uso ed alla destinazione dei beni da acquisire, previa valutazione comparata dei beni stessi effettuata da tecnici dell'ARSIAL.

2. Il contratto è stipulato attraverso trattativa privata diretta.



TITOLO IV  
NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.

*Frazionamenti*

1. Gli acquirenti, a titolo oneroso o a titolo gratuito, dei beni immobili oggetto del presente regolamento, possono chiedere, a proprie spese, il frazionamento dei terreni ed il relativo accatastamento dei fabbricati alla competente struttura tecnica dell'ARSIAL, che esegue i necessari adempimenti tecnici ed amministrativi.

Art. 21.

*Regolarizzazioni*

1. I soggetti già insediati sul fondo oggetto della concessione in virtù di un precedente rapporto concessorio in corso o scaduto e non rinnovato per fatto non imputabile al concessionario ovvero i soggetti immessi nel possesso dall'ARSIAL in forza di un titolo valido, possono presentare domanda per ottenere la concessione del bene qualora abbiano mantenuto il godimento ininterrotto, siano in possesso dei requisiti soggettivi richiesti in relazione alla natura del bene stesso e siano in regola con il pagamento dei canoni.

2. I soggetti già insediati sul fondo oggetto della locazione, dell'affitto o del comodato, in virtù di un precedente contratto, in corso o scaduto e non rinnovato per fatto non imputabile al conduttore e i soggetti immessi nel possesso dall'ARSIAL in forza di un titolo valido, possono presentare domanda per ottenere la locazione del bene qualora abbiano mantenuto il godimento ininterrotto, siano in possesso dei requisiti soggettivi richiesti in relazione alla natura del bene stesso e siano in regola con il pagamento dei canoni.

3. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, i detentori senza titolo dei beni immobili di cui al presente regolamento, che ne abbiano avuto il godimento ininterrotto, risultante dagli atti in possesso dell'ARSIAL, nel decennio precedente alla data di entrata in vigore dello stesso e che siano in possesso dei requisiti soggettivi richiesti in relazione alla natura dei beni possono presentare domanda di concessione ovvero di locazione. La domanda contiene l'impegno a versare un importo corrispondente al canone attuale, così come determinabile ai sensi degli articoli 16 e 17, moltiplicato per la metà degli anni di occupazione senza titolo. Nella determinazione del predetto importo si tiene conto delle eventuali migliorie apportate ai beni immobili, ad eccezione delle opere realizzate abusivamente, anche se condonate. La realizzazione abusiva di opere, laddove non sia stata oggetto di sanatoria, preclude la stipulazione del contratto.

4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 non in regola con il pagamento dei canoni possono presentare la domanda di concessione o di locazione purché sia corredata dall'impegno a versare un importo corrispondente al canone attuale, così come determinabile ai sensi degli articoli 16 e 17, moltiplicato per la metà degli anni di mancato pagamento dei canoni. Nella determinazione del predetto importo si tiene conto delle eventuali migliorie apportate ai beni immobili, ad eccezione delle opere realizzate abusivamente, anche se condonate. La realizzazione abusiva di opere, laddove non sia stata oggetto di sanatoria, preclude la stipula del contratto.

5. L'ARSIAL esamina le domande presentate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 dai soggetti ivi indicati, tenendo conto delle diverse tipologie dei beni in relazione ai quali le domande sono presentate e della rispondenza delle eventuali regolarizzazioni alle finalità regionali.

Art. 22.

*Destinazione delle entrate derivanti dalla alienazione dei beni immobili*

1. Le entrate derivanti dalla alienazione dei beni immobili facenti parte del patrimonio dell'ARSIAL, al netto dei costi sostenuti per le relative procedure, sono destinate ad un apposito fondo inserito nel bilancio dell'ARSIAL, dalla stessa gestito, su direttive dell'Assessorato competente in materia di agricoltura, per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Agenzia stessa.

2. L'ARSIAL si riserva la possibilità di implementare il processo di valorizzazione e dismissione del proprio patrimonio anche attraverso lo strumento del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso ad apporto pubblico, istituito ai sensi dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994 n. 86 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi) e successive modificazioni.

Art. 23.

*Norme finali*

1. L'ARSIAL ed i soggetti interessati possono richiedere il parere della Camera di Conciliazione di Roma presso l'ordine degli avvocati di Roma in merito all'interpretazione ed alla applicazione del presente regolamento.

2. L'ARSIAL può adire la Camera di Conciliazione di Roma presso l'ordine degli avvocati di Roma, al fine di dirimere le controversie che possono insorgere con i soggetti privati nell'applicazione del presente regolamento.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 20 maggio 2009

MARRAZZO

09R0576

REGOLAMENTO REGIONALE 20 maggio 2009, n. 8.

**Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.**

*(Pubblicato nel Suppl. Ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 20 del 28 maggio 2009)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modifiche all'allegato A al r. r. 1/2002 e successive modificazioni*

1. All'allegato B al r.r. 1/2002 e successive modificazioni, nell'ambito del Dipartimento «Sociale», è apportata la seguente modifica:

a) nella declaratoria delle competenze della direzione regionale «Politiche della prevenzione e sicurezza sul lavoro», dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Esercita, attraverso apposito servizio, le funzioni ispettive in ordine al funzionamento del Servizio sanitario regionale.».

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 20 maggio 2009

MARRAZZO

09R0577



## REGOLAMENTO REGIONALE 17 giugno 2009, n. 9.

**Disposizioni attuative e integrative della legge regionale 20 marzo 2009, n. 4 (Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati).***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 24 del 27 giugno 2009)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera *b*), dello Statuto regionale e ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 20 marzo 2009, n. 4 (Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati), di seguito denominata legge, detta disposizioni attuative e integrative della legge stessa.

2. Il presente regolamento provvede, in particolare, a definire:

a) i requisiti minimi di uniformità per la regolamentazione dello svolgimento delle attività degli enti locali e della Regione, con particolare riferimento:

1) alle modalità di accesso ai benefici da parte dei destinatari della legge;

2) all'istruttoria, alla selezione, al monitoraggio e controllo delle domande;

b) le misure delle prestazioni dirette previste dall'art. 3, comma 1, lettera *b*), della legge;

c) le modalità di gestione del fondo regionale per il reddito minimo garantito, di seguito denominato fondo regionale, di cui all'art. 9, della legge;

d) i criteri di riparto delle risorse da destinare alle province ai fini dell'erogazione delle prestazioni dirette;

e) le disposizioni di raccordo con le altre misure delle politiche regionali del lavoro;

f) modalità per lo svolgimento dell'attività regionale di controllo e monitoraggio in ordine all'attuazione della legge.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) prestazioni dirette, quelle previste dall'art. 3, comma 1, della legge;

b) fondo regionale, quello previsto dall'art. 9, comma 1, della legge;

c) beneficiario, il soggetto individuato dall'art. 3, al quale sono destinate le prestazioni dirette;

d) domande, quelle previste dall'articolo 5, comma 1, della legge;

e) graduatorie, quelle previste dall'art. 5, comma 3, della legge.

Art. 3.

*Beneficiari*

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge, possono avanzare domanda di accesso alle prestazioni dirette:

a) i disoccupati;

b) gli inoccupati;

c) i lavoratori precariamente occupati che, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro, percepiscono un reddito che non determina la perdita dello *status* di disoccupati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 3, 4 e 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera *a*) della legge 17 maggio 1999, n. 144) e successive modifiche;

d) i lavoratori che hanno subito la sospensione della retribuzione nei casi di aspettativa non retribuita per gravi e documentate ragioni familiari ai sensi dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e successive modifiche.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione delle domande di cui all'art. 4, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza nella Regione da almeno ventiquattro mesi;

b) iscrizione alle liste di collocamento dei centri per l'impiego, ad eccezione dei soggetti di cui al comma 1, lettera *d*);

c) reddito personale imponibile non superiore a 8 mila euro percepito nell'anno precedente la presentazione della domanda;

d) non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico.

3. Il possesso del requisito di cui al comma 2, lettera *b*), si rileva attraverso la sottoscrizione dei patti di servizio con i centri per l'impiego, redatti sulla base degli standard regionali, nei quali sono, fra l'altro, precisate la professionalità, la formazione ricevuta e le competenze del lavoratore.

Art. 4.

*Presentazione delle domande*

1. I soggetti di cui all'art. 3 presentano le domande di accesso alle prestazioni dirette agli enti indicati all'art. 5, comma 1, della legge.

2. Ai fini della raccolta delle domande di accesso alle prestazioni dirette gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, mediante convenzione, di altri comuni che operino nell'ambito dello stesso distretto socio-sanitario.

3. Il direttore della direzione regionale competente in materia di lavoro, ai fini della presentazione delle domande di cui al comma 1, con propria determinazione, da pubblicarsi sul *Bollettino ufficiale* (BUR) e sul sito Web della Regione, definisce:

a) la modulistica;

b) i termini per la presentazione, in modo che sia garantita una periodicità per la stessa non superiore ai sei mesi;


c) modalità e/o strumenti di consegna delle domande.

4. Le domande di cui al comma 1 devono essere presentate, pena l'esclusione, utilizzando la modulistica e nel rispetto delle modalità e dei termini di cui al comma 3.

Art. 5.

*Esame delle domande e graduatorie*

1. Entro il quinto giorno successivo a ognuna delle scadenze dei termini di presentazione delle domande, gli enti di cui all'art. 5, comma 1, della legge trasmettono le domande alla provincia territorialmente competente, che provvede, attraverso i centri per l'impiego,



anche avvalendosi del sistema informativo lavoro, alla verifica delle condizioni occupazionali previste per l'accesso ai benefici.

2. Le province, definita l'istruttoria delle domande, approvano, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge, la graduatoria per ognuna delle scadenze dei termini di presentazione di cui all'art. 4, comma 5, prendendo in esame esclusivamente:

a) le richieste avanzate alla scadenza del termine di riferimento della graduatoria stessa;

b) le richieste ammissibili alla concessione delle prestazioni dirette, ma non finanziate, presentate nelle scadenze precedenti a quella di riferimento della graduatoria e non decadute secondo quanto stabilito al comma 5.

3. Non sono oggetto di istruttoria e sono escluse dalla graduatoria di cui al presente articolo domande:

a) avanzate dai soggetti diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 1;

b) prive dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2;

c) presentate non utilizzando la modulistica di cui all'art. 4, comma 3.

4. Ogni domanda è soggetta esclusivamente all'istruttoria di riferimento per la scadenza immediatamente successiva a quella della data di presentazione della domanda stessa.

5. Le domande che, a seguito della graduatoria, siano state riconosciute ammissibili alla concessione delle prestazioni dirette, ma non finanziate, sono altresì inserite, per un periodo di dodici mesi dalla scadenza cui sono state presentate, nelle graduatorie relative alle scadenze successive. Decorso tale termine le domande decadono e non possono essere finanziate.

6. Le province, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di trasmissione delle domande di cui al comma 1, formulano, sulla base di criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge, una graduatoria provvisoria per l'accesso alle prestazioni dirette. A tale fine la provincia effettua verifiche in merito alle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti.

7. La graduatoria provvisoria di cui al comma 6 è formulata, indicando:

a) le richieste ammesse alla concessione delle prestazioni dirette e al relativo finanziamento, con l'indicazione dell'importo accordato;

b) le richieste ammissibili alla concessione delle prestazioni dirette e non finanziate per insufficienza delle risorse disponibili.

8. Le province pubblicano la graduatoria provvisoria di cui al comma 6, per dieci giorni, entro i quali i soggetti interessati possono proporre ricorso per l'esclusione dalla concessione della prestazione diretta o per i punteggi loro assegnati.

9. Le province formulano e pubblicano, entro il quinto giorno successivo alla scadenza prevista dal comma 8, la graduatoria definitiva, indicando:

a) le domande ammesse alla concessione delle prestazioni dirette e finanziate, con l'indicazione dell'importo accordato;

b) le domande ammissibili alla concessione delle prestazioni dirette e non finanziate per insufficienza delle risorse disponibili.

10. L'ammissione al finanziamento avviene secondo l'ordine delle graduatorie di cui ai commi 7 e 9 e nel limite delle risorse disponibili per la graduatoria provinciale di riferimento, corrispondente alla quota delle risorse assegnate alla provincia, suddivisa per il numero di graduatorie previste annualmente.

11. Le province, entro il decimo giorno successivo alla scadenza prevista dal comma 9, comunicano:

a) alla Regione gli esiti dell'istruttoria indicando:

1) le domande inserite nella graduatoria di cui comma 9;

2) le domande finanziate nella graduatoria di cui comma 9;

3) le domande escluse dalla graduatoria di cui comma 9;

b) ai soggetti interessati l'esito dell'istruttoria, la concessione delle prestazioni dirette e il relativo finanziamento, con l'indicazione dell'importo accordato, ovvero l'ammissibilità alle prestazioni dirette

senza finanziamento per insufficienza delle risorse disponibili nonché l'esclusione per mancanza dei requisiti;

c) agli enti indicati nell'art. 5, comma 1, della legge l'esito dell'istruttoria e la graduatoria relativa alle domande da essi raccolte.

12. Nella formazione delle graduatorie si deve tenere conto se il soggetto interessato ha beneficiato delle prestazioni dirette nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda.

13. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, acquisito il parere del Comitato istituzionale di cui all'art. 7 della legge regionale n. 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro), indicazioni per l'erogazione da parte delle province delle prestazioni dirette, sulla base dei seguenti criteri:

a) omogeneità delle soluzioni operative nei diversi ambiti territoriali di riferimento;

b) tempestività della liquidazione;

c) ampia diffusione dei punti e dei servizi per l'accesso alle erogazioni;

d) facilitazione dell'accesso;

e) adeguatezza delle forme di erogazione rispetto alle specifiche caratteristiche dei beneficiari degli interventi di cui alla legge;

f) gratuità per i beneficiari delle prestazioni.

14. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 13 è pubblicata sul BUR e sul sito Web della Regione.

#### Art. 6.

##### *Riparto delle risorse del fondo regionale*

1. La Regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per l'esercizio finanziario di riferimento, ripartisce annualmente fra le province le risorse del fondo regionale, finalizzate alle prestazioni dirette, da considerare comprensive dei versamenti di cui all'art. 8, articolandole per:

a) una quota pari al 50% del totale disponibile, sulla base dei criteri di cui al comma 2;

b) una quota pari al 50% del totale disponibile, proporzionalmente al numero delle domande inserite nelle graduatorie provinciali, con riferimento alle domande ammesse e finanziate e a quelle ammissibili e non finanziate.

2. In fase di prima applicazione e al fine di assicurare la disponibilità di risorse per l'erogazione delle prestazioni dirette, il fondo regionale è ripartito per l'anno 2009 fra le province in base ai seguenti criteri:

a) il 70% in riferimento al numero di disoccupati sul totale dei disoccupati nella Regione;

b) il 30% in riferimento al tasso di povertà, rapportato alla popolazione residente nella Regione.

#### Art. 7.


##### *Sospensione, esclusione e decadenza dalle prestazioni*

1. Eventuali dichiarazioni false in ordine ai requisiti richiesti di cui all'art. 3, comma 2, comportano:

a) nel caso in cui le prestazioni dirette non siano state riconosciute, la decadenza della domanda e l'esclusione dalla possibilità di avanzare ulteriori domande per un periodo doppio a quello individuato dall'art. 5, comma 5, per l'ammissibilità al riconoscimento dei benefici di cui al presente regolamento;

b) nel caso in cui le prestazioni dirette siano state riconosciute, la restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre a quanto previsto alla lettera a).

2. Qualora i beneficiari ammessi alle prestazioni dirette abbiano instaurato un rapporto di lavoro con contratto di tipo subordinato o non subordinato a termine, si determina la sospensione della prestazione stessa.



3. A seguito della sospensione di cui al comma 2, le prestazioni sono rideterminate con riduzione proporzionale al reddito derivante dall'attività lavorativa svolta.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui i beneficiari ammessi alle prestazioni siano impegnati in percorsi di inserimento professionale, che comportino la corresponsione di indennità economiche e indennità di frequenza.

5. I beneficiari decadono dal riconoscimento della prestazione diretta:

a) nel caso del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età ovvero al raggiungimento dell'età pensionabile;

b) nel caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato con reddito imponibile annuo superiore a euro 8 mila;

c) nel caso di svolgimento di attività lavorativa autonoma con reddito imponibile annuo superiore a euro 8 mila.

6. Ai beneficiari assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero impegnati in attività lavorative autonome, che percepiscono in entrambi i casi un reddito imponibile annuo non superiore a euro 8 mila, si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.

7. La decadenza dai benefici opera anche a seguito del rifiuto, da parte del soggetto beneficiario, di congrua offerta di lavoro da parte del centro per l'impiego, ai sensi dall'art. 6, comma 5, della legge.

#### Art. 8.

##### *Versamenti a fini previdenziali*

1. L'ammontare della prestazione diretta da erogare ai beneficiari è maggiorato di un importo corrispondente alla quota di trattenuta previdenziale, proporzionata all'ammontare stesso.

2. L'importo delle maggiorazioni di cui al comma 1 accordate ai beneficiari è trattenuto dalle province di riferimento fino alla cessazione della fruizione della prestazione diretta.

3. Al termine della fruizione della prestazione diretta, la provincia, su richiesta del beneficiario, eroga la quota di trattenuta previdenziale, al fine del versamento alla cassa previdenziale pubblica di riferimento del lavoratore.

4. Per i fini di cui al comma 3 possono essere adottate specifiche convenzioni fra la Regione, le province e gli istituti gestori delle casse previdenziali di destinazione dei versamenti.

5. Qualora il beneficiario non possa ottenere il riconoscimento, ai fini previdenziali, di quanto percepito in applicazione dell'art. 3, comma 5, della legge, ha comunque diritto a trattenere gli importi percepiti.

#### Art. 9.

##### *Prestazioni indirette di carattere economico*

1. Le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse statali, regionali, provinciali e comunali disponibili, provvedono agli interventi di cui all'art. 3, commi 4 e 6, della legge.

2. La Regione, compatibilmente con le risorse disponibili, può contribuire, con vincolo di destinazione, al finanziamento delle ulteriori prestazioni di cui all'art. 3, comma 6, della legge.

#### Art. 10.

##### *Monitoraggio*

1. Le attività di monitoraggio di cui all'art. 1, comma 2, lettera f) sono effettuate dalla direzione regionale competente in materia di lavoro, che predisponde annualmente un rapporto di monitoraggio. Per tali attività la direzione regionale può avvalersi di altre strutture amministrative regionali, ovvero di altri enti e di organismi di ricerca, con specifica convenzione.

2. La Giunta regionale adotta la relazione annuale di cui all'art. 8 della legge, sulla base del rapporto di monitoraggio di cui al comma 1.

#### Art. 11.

##### *Gestione del fondo regionale*

1. Il fondo regionale sostiene gli interventi previsti dalla legge e in particolare:

a) le prestazioni di cui all'art. 3, comma 1, della legge;

b) l'eventuale cofinanziamento delle prestazioni di cui all'art. 3, comma 6, della legge;

c) l'attività di promozione e assistenza tecnica alla Regione, alle province ed ai comuni interessati nel processo di ammissione ai benefici;

d) il monitoraggio degli interventi previsti dalla legge.

2. Una quota non inferiore al 90% di quella stanziata nel fondo regionale è destinata agli interventi di cui al comma 1, lettera a). Una quota non superiore al 10% di quella stanziata nel fondo regionale può essere destinata agli interventi di cui al comma 1, lettere c) e d).

3. Per gli interventi di cofinanziamento previsti al comma 1, lettera b), si attinge alla quota di cui al comma 2.

4. Gli interventi realizzati mediante l'utilizzo della quota di cui al comma 3 sono in particolare finalizzati ad assicurare l'efficacia e tempestiva attuazione della legge e le necessarie misure di monitoraggio, analisi e verifica.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 17 giugno 2009

MARRAZZO

09R0578

## REGIONE SICILIA

LEGGE 3 aprile 2009, n. 4.

**Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e delle misure occupazionali di cui alla legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25.**

*(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 15 dell'8 aprile 2009)*

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Proroga esercizio provvisorio del bilancio della Regione*

1. Il Governo della Regione è autorizzato, a norma dell'art. 6 della legge regionale n. 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 30 aprile 2009, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge nonché le note di variazioni presentate all'Assemblea regionale e gli effetti di bilancio derivanti dalla legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25.



2. Restano in vigore le deroghe e le limitazioni all'assunzione degli impegni e dei relativi pagamenti disposti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 24.

Art. 2.

*Proroga delle misure occupazionali  
di cui alla legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25*

1. È consentita, sino al 30 aprile 2009, l'utilizzazione dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25.

2. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 1, quantificati in 9.072 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2009, mediante riduzione, di pari importo, della spesa autorizzata dal comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (U.P.B. 10.2.2.6.2 - capitolo 813901).

3. Sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. Le residue disponibilità dell'U.P.B. 10.2.2.6.2 - capitolo 813901, al netto delle utilizzazioni di cui al comma 2, sono destinate ad incremento dell'U.P.B. 4.2.2.8.1 - capitolo 613903.

4. Al comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, le parole «per i primi tre mesi, una somma sino a 10.000 migliaia di euro» sono sostituite con le parole «per i primi quattro mesi, una somma di 13.000 migliaia di euro».

5. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2009 le necessarie variazioni per l'applicazione del presente articolo.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° aprile 2009.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 aprile 2009.

LOMBARDO

Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste: LA VIA

Assessore regionale per il bilancio e le finanze: CIMINO

Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale,  
la formazione professionale e l'emigrazione:  
INCARDONA

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente: SORBELLO

09R0591

LEGGE 14 aprile 2009, n. 5.

**Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale.**

*(pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 17 aprile 2009)*

REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI E FINALITÀ'

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. La presente legge, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e nel decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, recante «Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419», integra e modifica quanto disposto dalla legislazione regionale in materia sanitaria, con particolare riferimento a:

- a) strumenti e procedure della programmazione;
- b) organizzazione e ordinamento del Servizio sanitario regionale;
- c) erogazione delle prestazioni;
- d) criteri di finanziamento delle Aziende del Servizio sanitario regionale e degli enti del settore;
- e) disposizioni patrimoniali e contabili delle aziende del servizio sanitario regionale;
- f) sistema della rete dell'emergenza-urgenza sanitaria servizio 118.

2. Le norme della presente legge sono finalizzate a rendere compatibile l'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale con il mantenimento e la riqualificazione dell'offerta assistenziale complessiva al fine di garantire il diritto all'erogazione appropriata ed uniforme dei Livelli essenziali di assistenza.

Art. 2.

*Principi*

1. La Regione esercita funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento, di controllo e di supporto nei confronti delle Aziende del Servizio sanitario regionale, degli enti del settore e di tutti i soggetti, pubblici e privati, che svolgono attività sanitarie e socio-assistenziali di rilievo sanitario ed a cui compete l'attuazione degli obiettivi definiti nella programmazione sanitaria regionale.

2. Il Servizio sanitario regionale assicura agli utenti, in relazione al fabbisogno assistenziale, l'accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa dei servizi sanitari di diagnosi, cura e riabilitazione, nonché di prevenzione e di educazione alla salute, nell'ambito delle risorse disponibili ed in coerenza con la programmazione sanitaria nazionale e regionale.

3. Il Servizio sanitario regionale:

- a) ispira la propria azione al principio della sussidiarietà solidale e della complementarietà tra gli erogatori dei servizi;



b) pone a proprio fondamento la centralità e la partecipazione del cittadino in quanto titolare del diritto alla salute e soggetto attivo del percorso assistenziale;

c) assicura la universalità e la parità di accesso ai servizi sanitari nel rispetto del diritto di libera scelta dei cittadini nell'ambito dei soggetti pubblici e privati accreditati entro i limiti fissati dal successivo articolo 25;

d) garantisce attraverso le Aziende sanitarie provinciali, le Aziende ospedaliere e le Aziende ospedaliere universitarie, nonché le strutture pubbliche e private accreditate, i Livelli essenziali di assistenza previsti negli atti di programmazione tendenti ad assicurare l'autosufficienza su base provinciale;

e) rimuove le cause strutturali di inadeguatezza al fine di garantire che l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza sia uniforme, efficace, appropriata ed omogenea in tutto il territorio regionale;

f) rende effettiva l'integrazione socio-sanitaria, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001.

4. Il servizio sanitario regionale, in funzione di rigorosi ed accertati criteri e fabbisogni epidemiologici, promuove azioni volte a realizzare:

a) una qualificata integrazione dei servizi sanitari e socio-sanitari anche attraverso il necessario trasferimento dell'offerta sanitaria dall'ospedale al territorio, nonché un compiuto coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e l'ottimale distribuzione sul territorio dei medici specialisti, favorendo l'instaurarsi di relazioni funzionali fra operatori ospedalieri e territoriali al fine di ottimizzare il sistema della continuità assistenziale nei processi di prevenzione, cura e riabilitazione;

b) l'ottimale organizzazione delle modalità di accoglienza e accesso alla rete dei servizi nell'ambito del distretto sanitario;

c) il riordino della rete ospedaliera pubblica e privata accreditata in funzione di una equilibrata distribuzione territoriale dell'offerta avuto riguardo alla complessità delle prestazioni erogate anche attraverso l'accorpamento e/o l'eliminazione di strutture organizzative risultanti superflue o sovradimensionate e la rifunionalizzazione di presidi ospedalieri sottoutilizzati o a bassa complessità con razionali modelli organizzativi più rispondenti agli accertati bisogni di salute;

d) il superamento della frammentazione e/o duplicazione delle strutture organizzative esistenti, attraverso processi di aggregazione in dipartimenti e di integrazione operativa e funzionale;

e) processi di razionale distribuzione, presso strutture pubbliche, nel rispetto della vigente normativa, dei contratti e degli accordi sindacali, del personale eventualmente risultante in esubero per effetto del riordino della rete ospedaliera pubblica;

f) il potenziamento dei servizi e dei posti letto necessari alle attività di riabilitazione, lungodegenza e postacuzie;

g) una progressiva riduzione della mobilità sanitaria passiva extraregionale;

h) l'attuazione del principio di responsabilità attraverso l'implementazione di un completo controllo di gestione per la verifica dell'appropriatezza, qualità, efficacia, efficienza ed economicità delle prestazioni e dell'operato dei suoi responsabili, sulla base di consolidati criteri tecnico-scientifici e mediante l'informatizzazione delle funzioni e delle dinamiche sanitarie.

## TITOLO II

### PROGRAMMAZIONE SANITARIA

#### Art. 3.

##### *Programmazione sanitaria regionale*

1. Il Piano sanitario regionale definisce, nell'ambito della compatibilità finanziaria ed in coerenza con il Piano sanitario nazionale, gli strumenti e le priorità idonei a garantire l'erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario regionale in ottemperanza ai Livelli essenziali di assistenza, agli indirizzi della politica sanitaria regionale nonché alle disposizioni della presente legge. Esso è attuato nella programmazione sanitaria locale secondo quanto disposto nei successivi articoli.

2. Il Piano sanitario regionale è proposto dall'Assessore regionale per la sanità, acquisito il prescritto parere della Conferenza per-

manente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, istituita dalla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 10, e sentita la Consulta regionale della sanità, di cui all'art. 17 della presente legge, che esprime le proprie osservazioni entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Il Piano sanitario regionale ha durata triennale. Esso è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, acquisito il parere vincolante della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Con le stesse modalità si procede all'approvazione delle modifiche che si rendessero necessarie entro i tre anni di vigenza.

4. In sede di prima applicazione della presente legge il Piano sanitario regionale è approvato con la procedura di cui al comma 3 entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Ai fini del monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi definiti dal Piano sanitario regionale, con particolare riferimento allo stato di salute della popolazione, e dei relativi livelli di spesa, l'Assessore regionale per la sanità predisponde, entro il 30 aprile di ogni anno, un'apposita relazione sullo stato del Servizio sanitario regionale dettagliatamente corredata dei dati necessari. La relazione è illustrata alla Giunta regionale e successivamente trasmessa all'Assemblea regionale siciliana.

#### Art. 4.

##### *Partecipazione alla programmazione sanitaria regionale*

1. Partecipano all'elaborazione degli atti della programmazione sanitaria regionale per quanto di loro competenza:

a) le Università degli studi di Palermo, Catania e Messina, in relazione agli aspetti concernenti le strutture e le attività assistenziali necessarie per lo svolgimento delle attività istituzionali di didattica e di ricerca ed in conformità al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;

b) gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli enti di ricerca pubblici e privati, le cui attività istituzionali sono concorrenti con le finalità del servizio sanitario regionale.

2. I rapporti tra la Regione ed i soggetti di cui al comma 1 sono definiti, in conformità alla vigente normativa, sulla base di specifici accordi e protocolli d'intesa che individuano gli ambiti e le modalità di collaborazione sul versante assistenziale, della formazione e dello sviluppo delle competenze e conoscenze del settore sanitario.

3. Le associazioni di categoria del settore sanitario maggiormente rappresentative, le associazioni di volontariato e quelle di tutela dei diritti dell'utenza maggiormente rappresentative concorrono, nell'ambito delle loro competenze e con gli strumenti di cui alla vigente normativa, alla realizzazione delle finalità del Servizio sanitario regionale e alle attività di assistenza sociale.

#### Art. 5.

##### *Programmazione sanitaria locale*

1. Sono atti della programmazione sanitaria locale:

a) i piani attuativi delle Aziende sanitarie provinciali e delle Aziende ospedaliere di cui alla presente legge;


b) i programmi definiti a livello di bacino di cui ai commi 8 e 9;

c) le intese e gli accordi di cui all'art. 4.

2. Il Piano attuativo è l'atto, di durata triennale, con il quale le Aziende sanitarie provinciali e le Aziende ospedaliere programmano, nei limiti delle risorse disponibili, dei vincoli e dei termini previsti dal Piano sanitario regionale, le attività da svolgere nel periodo di vigenza del Piano medesimo.

3. Il Piano attuativo delle Aziende sanitarie provinciali, adottato dal direttore generale, previo parere obbligatorio della Conferenza dei sindaci di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, è trasmesso all'Assessorato regionale della sanità ai fini della verifica di congruenza con gli indirizzi, gli obiettivi ed i vincoli della programmazione sanitaria regionale e di bacino.

4. Il Piano attuativo delle Aziende ospedaliere, adottato dal direttore generale, è trasmesso all'Assessorato regionale della sanità per le verifiche di compatibilità con gli atti di programmazione.



5. Il parere di cui al comma 3 deve essere reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta trascorsi i quali si intende favorevolmente reso.

6. Il Piano attuativo triennale si realizza attraverso la definizione di programmi annuali di attività da parte del direttore generale che li trasmette all'Assessorato regionale della sanità entro il 31 gennaio di ciascun anno per le verifiche di compatibilità con gli atti di programmazione.

7. Il direttore generale espone nella relazione sanitaria aziendale, da trasmettere obbligatoriamente all'Assessorato della sanità entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'attività svolta ed i risultati raggiunti, valutati, anche sulla base di specifici indicatori, in relazione agli obiettivi definiti nel programma annuale.

8. Le Aziende sanitarie provinciali, le Aziende ospedaliere e le Aziende ospedaliere universitarie concorrono, nella specificità propria del ruolo e dei compiti di ciascuna, allo sviluppo a rete del sistema sanitario regionale attraverso la programmazione interaziendale di bacino finalizzata all'ottimale integrazione delle attività sanitarie delle Aziende facenti parte del medesimo bacino in relazione agli accertati fabbisogni sanitari ed alle esigenze socio-sanitarie.

9. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 8 sono individuati i seguenti bacini:

a) «Bacino Sicilia occidentale», riferito alle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani, comprendente le Aziende sanitarie provinciali e le Aziende ospedaliere ricadenti negli indicati territori nonché l'Azienda ospedaliera universitaria di Palermo;

b) «Bacino Sicilia orientale», riferito alle province di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna, comprendente le Aziende sanitarie provinciali e le Aziende ospedaliere ricadenti negli indicati territori e le Aziende ospedaliere universitarie di Catania e di Messina. In detto bacino è individuata una specifica area comprendente le province di Messina e di Enna per sviluppare programmi finalizzati a corrispondere a particolari bisogni di salute correlati alle peculiarità dei territori montani, alla frammentazione territoriale ed alle caratteristiche orografiche nonché ai flussi di utenza extraregionale.

10. Al fine di programmare e monitorare gli interventi di cui al comma 8, in ciascun bacino è costituito un Comitato, coordinato dall'Assessore regionale per la sanità o da un suo delegato, composto dai direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliere universitarie, facenti parte del relativo territorio. Le forme di costituzione e le modalità di funzionamento del Comitato sono determinate con successivo decreto dell'Assessore regionale per la sanità da adottarsi, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

11. A livello di bacino le Aziende sanitarie provinciali, le Aziende ospedaliere e le Aziende ospedaliere universitarie, sulla base degli indirizzi programmatici e delle direttive formulate dal Comitato di cui al comma 10:

a) organizzano in modo funzionale i servizi di supporto e determinano forme di acquisto di beni e servizi in modo centralizzato o comunque coordinato;

b) individuano aree di riferimento omogenee nell'ambito delle quali attivare tipologie di interventi per corrispondere a specifiche esigenze assistenziali connesse anche alle peculiarità locali e territoriali;

c) promuovono attività comuni per lo sviluppo di specifici progetti e servizi in modo coordinato, costituendo, se necessario, anche dipartimenti tecnico-scientifici interaziendali;

d) concorrono allo sviluppo ed alla razionalizzazione delle attività ospedaliere in rete anche mediante l'organizzazione di specifici servizi finalizzati a rendere funzionale il coordinamento interaziendale e l'individuazione di modelli gestionali.

### TITOLO III

#### ATTRIBUZIONE DI RISORSE

##### Art. 6.

##### *Finalizzazione delle risorse finanziarie*

1. Le risorse finanziarie disponibili annualmente per il Servizio sanitario regionale previste dalla normativa nazionale e regionale ed in coerenza con le strategie e gli obiettivi del Piano sanitario regionale, sono determinate e destinate dall'Assessore regionale per la sanità:

a) alle Aziende del Servizio sanitario regionale previa negoziazione con i direttori generali, tenuto conto dei criteri e dei parametri correlati alle attività proprie delle medesime, alla complessità della casistica e delle prestazioni erogate, all'appropriatezza e qualità dei ricoveri, alla produttività delle stesse Aziende, alla popolazione residente, alla mobilità attiva e passiva, nonché tenendo conto di criteri di perequazione finalizzati ad assicurare l'erogazione uniforme, efficace, appropriata ed omogenea dei Livelli essenziali di assistenza in tutto il territorio regionale e dei meccanismi di remunerazione previsti dall'art. 25, comma 1, lettera f);

b) ai programmi interaziendali di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta, proposti dalle Aziende del Servizio sanitario regionale, di cui all'art. 16, comma 1, lettera e), nonché ai programmi definiti negli atti di programmazione regionale;

c) al fabbisogno della rete dell'emergenza-urgenza sanitaria ed a programmi di interesse generale, gestiti, anche in modo diretto, dalla Regione;

d) ai programmi di attività per funzioni obbligatorie non valutabili a prestazione o per specifici progetti funzionali nel rispetto dei principi di cui all'art. 2;

e) al fondo di investimento per la manutenzione e il rinnovo del patrimonio delle aziende del Servizio sanitario regionale;

f) al fabbisogno necessario per l'espletamento dell'attività assistenziale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli ospedali classificati e, fino alla scadenza degli accordi vigenti, delle sperimentazioni gestionali;

g) al fabbisogno del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del Servizio sanitario e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia per l'espletamento delle attività di rispettiva competenza;

h) al soddisfacimento delle necessità derivanti dalla tutela della salute per le emergenze zootecniche dalla tutela sanitaria per i cittadini immigrati extracomunitari e dalle esigenze di protezione della salute nelle aree industriali a rischio; per queste ultime sono individuate, con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, le prescrizioni in materia di prevenzione individuale e collettiva, diagnosi, cura, riabilitazione ed educazione sanitaria per le patologie derivanti dagli insediamenti industriali e le specifiche risorse.

2. I programmi di cui alle lettere b) e d) del comma 1 sono attuati previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

3. Nel quadro della riorganizzazione delle Aziende sanitarie continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 10 relativamente all'attivazione di nuove unità operative complesse in discipline oncologiche e radioterapiche nei distretti ospedalieri e nelle Aziende ospedaliere ricadenti nelle zone classificate ad alto rischio ambientale.

##### Art. 7.

##### *Rapporti economici tra le Aziende sanitarie provinciali e accesso alle prestazioni*

1. Fermo restando quanto previsto in ordine al finanziamento delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliere-universitarie, la regolazione dei rapporti economici tra le Aziende sanitarie provinciali è disciplinata dalle disposizioni di cui al presente articolo.


2. Sono a carico delle Aziende sanitarie provinciali gli oneri relativi alle prestazioni previste dai Livelli essenziali di assistenza al netto delle quote di partecipazione determinate dalla normativa nazionale e regionale.

3. Le prestazioni erogate nell'ambito dei Livelli essenziali di assistenza sono remunerate, ai soggetti pubblici o privati che le rendono, dall'Azienda sanitaria provinciale di residenza del cittadino che ne usufruisce nella misura conseguente all'applicazione del sistema tariffario definito dalla Regione, nei limiti delle tariffe massime nazionali di cui all'art. 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

4. Le prestazioni rese ai cittadini residenti nel territorio di altra Azienda sanitaria provinciale sono a carico dell'Azienda sanitaria provinciale di residenza dei medesimi, secondo le modalità stabilite con apposito decreto dell'Assessore regionale per la sanità in sede di assegnazione delle risorse finanziarie.

5. Le relative regolazioni contabili hanno luogo su base regionale attraverso le procedure di compensazione individuate con il decreto di cui al comma 4.

6. Le Aziende sanitarie provinciali nell'ambito dei propri fini istituzionali possono svolgere attività a pagamento nei riguardi di istituzioni pubbliche o soggetti privati sulla base della normativa nazionale e regionale vigente.



7. L'accesso alle prestazioni fornite dal sistema sanitario regionale avviene, di norma, su prescrizione, proposta o richiesta compilata sull'apposito ricettario, fatte salve le prestazioni di emergenza-urgenza, i trattamenti sanitari obbligatori e le attività di prevenzione.

8. L'Assessorato regionale della sanità, in relazione alle risorse disponibili ed all'attuazione della programmazione sanitaria regionale e sulla base dei fabbisogni rilevati, può sottoporre il sistema di erogazione delle prestazioni da parte delle Aziende del Servizio sanitario regionale e delle strutture private convenzionate, a vincoli quantitativi circa il volume delle prestazioni ammesse ovvero a vincoli finanziari tramite la determinazione di tetti di spesa e di specifiche modalità di applicazione del sistema tariffario.

9. Le Aziende del Servizio sanitario regionale, assi-curando il regolare svolgimento delle ordinarie attività istituzionali sulla base degli indirizzi regionali, possono altresì erogare, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, prestazioni previste dai Livelli essenziali di assistenza in regime di libera professione dei dipendenti, preveden-

done la valorizzazione tariffaria sulla base delle direttive e dei vincoli appositamente disposti dall'Assessorato regionale della sanità.

#### TITOLO IV

### AZIENDE E DISTRETTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

#### Art. 8.

#### *Cessazione e costituzione delle aziende del servizio sanitario regionale*

1. Sono istituite le Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.) nel numero massimo di nove e le Aziende ospedaliere (A.O.) di riferimento regionale nel numero massimo di tre, che sono di seguito individuate, unitamente ai rispettivi ambiti territoriali di riferimento ed alla loro corrispondenza con le Aziende contestualmente soppresse, congiuntamente alle Aziende ospedaliere di rilievo nazionale e di alta specializzazione (A.R.N.A.S.) ed alle Aziende ospedaliere universitarie.

Aziende di nuova costituzione		Ex Aziende	Ambito territoriale
AG	Azienda sanitaria provinciale di Agrigento	Azienda unità sanitaria locale 1 Azienda ospedaliera San Giovanni di Dio di Agrigento Azienda ospedaliera di Sciacca	Provincia di Agrigento
CL	Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta	Azienda unità sanitaria locale 2 Azienda ospedaliera Sant'Elia di Caltanissetta Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele di Gela	Provincia di Caltanissetta
CT	Azienda sanitaria provinciale di Catania	Azienda unità sanitaria locale 3 Azienda ospedaliera Gravina di Caltagirone	Provincia di Catania
	Azienda ospedaliera per l'emergenza Cannizzaro	A.O. Cannizzaro	
EN	Azienda sanitaria provinciale di Enna	Azienda unità sanitaria locale 4 Azienda ospedaliera Umberto I di Enna	Provincia di Enna
ME	Azienda sanitaria provinciale di Messina	Azienda unità sanitaria locale 5	Provincia di Messina
	Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte	A.O. Papardo A.O. Piemonte	
PA	Azienda sanitaria provinciale di Palermo	Azienda unità sanitaria locale 6 (escluso P.O. Casa del Sole di Palermo) P.O. Villa delle Ginestre (ex A.O. Villa Sofia)	Provincia di Palermo
	Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello	A.O. Villa Sofia (escluso P.O. Villa delle Ginestre) A.O. Vincenzo Cervello P.O. Casa del Sole (ex AUSL 6)	
RG	Azienda sanitaria provinciale di Ragusa	Azienda unità sanitaria locale 7 Azienda ospedaliera OMPA di Ragusa	Provincia di Ragusa
SR	Azienda sanitaria provinciale di Siracusa	Azienda unità sanitaria locale 8 Azienda ospedaliera Umberto I di Siracusa	Provincia di Siracusa
TP	Azienda sanitaria provinciale di Trapani	Azienda unità sanitaria locale 9 Azienda ospedaliera S. Antonio Abate di Trapani	Provincia di Trapani

Aziende ospedaliere di rilievo nazionale e alta specializzazione		Ambito territoriale
CT	Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Garibaldi	Regionale
PA	Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Civico - Di Cristina - Benfratelli	Regionale

Aziende ospedaliere universitarie		Ambito territoriale
CT	Azienda ospedaliera universitaria G. Rodolico di Catania	Regionale
	Azienda ospedaliera universitaria V. Emanuele di Catania	
ME	Azienda ospedaliera universitaria G. Martino di Messina	Regionale
PA	Azienda ospedaliera universitaria Policlinico P. Giaccone di Palermo	Regionale



2. Le costituite Aziende sanitarie provinciali e Aziende ospedaliere subentrano nelle funzioni, nelle attività e nelle competenze delle Aziende sopresse e succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere nonché nel patrimonio già di titolarità delle sopresse Aziende, secondo le corrispondenze sopra stabilite. Analoghi subentro e conseguente successione sono disposti per i presidi ospedalieri «Casa del Sole» appartenente alla AUSL n. 6 di Palermo, e «Villa delle Ginestre» appartenente all'A.O. Villa Sofia di Palermo, che sono assegnati con le loro dotazioni di personale e di beni, rispettivamente alla Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello» di Palermo ed all'Azienda sanitaria provinciale di Palermo.

3. Con decreti del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, previa delibera di Giunta, sono individuati i beni immobili da ricondurre al patrimonio delle costituite Aziende sanitarie provinciali e Aziende ospedaliere; tali decreti costituiscono titolo per la trascrizione nei pubblici registri che avviene in esenzione dalle previste imposte in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.

4. I bilanci delle Aziende sanitarie provinciali e delle Aziende ospedaliere costituite ai sensi del presente articolo devono contenere contabilità separate per la gestione corrente della nuova Azienda e per la gestione riferita alle sopresse Aziende.

#### Art. 9.

##### *Organizzazione delle Aziende del Servizio sanitario regionale*

1. Le Aziende sanitarie provinciali e le Aziende ospedaliere sono dotate di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale.

2. Sono organi delle Aziende del Servizio sanitario regionale:

a) il direttore generale che nomina un direttore amministrativo ed un direttore sanitario a norma dei commi 1-*quater* e 1-*quinquies* dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

b) il collegio sindacale.

3. L'organizzazione e il funzionamento delle Aziende del Servizio sanitario regionale in conformità alle previsioni di cui alla legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato.

4. L'atto aziendale è adottato dal direttore generale sulla base degli indirizzi forniti dall'Assessore regionale per la sanità.

5. L'organizzazione delle Aziende di cui ai commi 1, 2 e 3 è modulata, anche attraverso specifici modelli gestionali, in rapporto ai bacini di utenza ed al numero delle sopresse Aziende di cui ciascuna costituita Azienda assume funzioni, attività e competenze.

6. Gli atti aziendali delle Aziende sanitarie provinciali di Catania, Messina e Palermo possono prevedere modelli organizzativi differenziati in ragione delle dimensioni del territorio di competenza e del numero di utenti assistiti.

7. I compensi dei direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali e delle Aziende ospedaliere, da corrispondere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa, sono differenziati, sulla base di quanto determinato con apposita deliberazione della giunta regionale, in ragione del rilievo, anche economico, delle singole Aziende e del relativo bacino di utenza.

8. In ogni azienda del servizio sanitario regionale è istituito, senza alcun onere economico aggiuntivo, un Comitato consultivo composto da utenti e operatori dei servizi sanitari e socio-sanitari nell'ambito territoriale di riferimento. Il Comitato consultivo esprime pareri non vincolanti e formula proposte al direttore generale in ordine agli atti di programmazione dell'Azienda, all'elaborazione dei Piani di educazione sanitaria, alla verifica della funzionalità dei servizi aziendali nonché alla loro rispondenza alle finalità del Servizio sanitario regionale ed agli obiettivi previsti dai Piani sanitari nazionale e regionale, redigendo ogni anno una relazione sull'attività dell'Azienda. Il Comitato formula altresì proposte su campagne di informazione sui diritti degli utenti, sulle attività di prevenzione ed educazione alla salute, sui requisiti e

criteri di accesso ai servizi sanitari e sulle modalità di erogazione dei servizi medesimi. Collabora con l'Ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.) presente in ogni Azienda per rilevare il livello di soddisfazione dell'utente rispetto ai servizi sanitari e per verificare sistematicamente i reclami inoltrati dai cittadini.

9. Con apposito decreto, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la sanità disciplina le modalità di costituzione, funzionamento, organizzazione, attribuzione dei compiti, articolazioni e composizione dei Comitati consultivi aziendali.

#### Art. 10.

##### *Aziende sanitarie provinciali*

1. Nell'ambito di ogni provincia opera un'Azienda sanitaria provinciale che assicura l'assistenza sanitaria attraverso le attività ospedaliere e le attività territoriali. Il direttore generale garantisce l'espletamento delle predette attività attribuendo a ciascuna le necessarie risorse nel rispetto dei criteri fissati in sede di assegnazione regionale ed anche al fine di attuare le previsioni di cui all'art. 2, comma 4, lettera a).

#### Art. 11.

##### *Distretti ospedalieri*

1. L'attività ospedaliera, coordinata dalla direzione aziendale, è erogata attraverso i distretti ospedalieri dell'Azienda sanitaria provinciale che operano mediante un'organizzazione in rete anche al fine di assicurare all'utente l'appropriatezza del percorso di accoglienza, presa in carico, cura e dimissione.

2. In ciascuna Azienda sanitaria provinciale i distretti ospedalieri sono costituiti dall'aggregazione di uno o più presidi ospedalieri appartenenti alle sopresse Aziende unità sanitarie locali con le sopresse Aziende ospedaliere, nonché dalle aggregazioni degli altri presidi ospedalieri parimenti appartenenti alle sopresse Aziende unità sanitarie locali, individuati dalla tabella «A» che costituisce parte integrante della presente legge. I distretti ospedalieri così come costituiti, si integrano funzionalmente al loro interno e tra di loro per dare attuazione ai principi sanciti dall'articolo 2, comma 4, lettere e) e d). In funzione della prevista aggregazione ed integrazione il direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale, con atto motivato, può sottoporre all'approvazione dell'Assessore regionale per la sanità, l'unificazione o una diversa articolazione dei distretti ospedalieri.

3. Il distretto ospedaliero:

a) costituisce la struttura funzionale dell'Azienda sanitaria provinciale finalizzata all'organizzazione ed all'erogazione delle prestazioni di ricovero e di quelle specialistiche ambulatoriali, intra ed extra-ospedaliere, erogate al di fuori delle unità funzionali dei servizi territoriali del distretto;

b) assicura l'erogazione uniforme dell'attività ospedaliera sull'intero territorio di riferimento;

c) favorisce l'adozione di percorsi assistenziali e di cura integrati, nonché l'attivazione di protocolli e linee guida che assicurino l'esercizio della responsabilità clinica e l'utilizzo appropriato delle strutture e dei servizi assistenziali;

d) riorganizza le attività ospedaliere in funzione delle modalità assistenziali, dell'intensità delle cure, della durata della degenza e del regime di ricovero.

4. Ai distretti ospedalieri, come individuati nella tabella «A», sono preposti un coordinatore sanitario ed un coordinatore amministrativo, nominati, con provvedimento motivato, dal direttore generale fra i dirigenti preposti a posizioni apicali rispettivamente dell'area sanitaria, e prioritariamente dell'area igienico-organizzativa, e dell'area amministrativa. Al coordinatore sanitario e al coordinatore amministrativo è attribuita un'apposita indennità di funzione entro i limiti massimi fissati in sede di contrattazione integrativa secondo i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.



5. Il coordinatore sanitario e il coordinatore amministrativo godono, nei limiti delle risorse e degli obiettivi assegnati dal direttore generale, di autonomia organizzativa, operativa e deliberativa secondo le previsioni dell'atto aziendale.

6. Il coordinatore sanitario ed il coordinatore amministrativo del distretto ospedaliero sono posti alle dirette dipendenze della direzione dell'Azienda sanitaria provinciale di riferimento cui rispondono in relazione agli obiettivi ed alle risorse assegnate.

7. Le strutture ospedaliere di 3° livello esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la qualificazione di presidi di 3° livello di emergenza.

#### Art. 12.

##### *Distretti sanitari*

1. L'attività territoriale è erogata attraverso i distretti sanitari che fanno capo all'Area territoriale dell'Azienda sanitaria provinciale, alla quale sono preposti, secondo le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art.11, un coordinatore sanitario ed un coordinatore amministrativo. L'area territoriale coordina i settori sanitari previsti dall'art. 7 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I distretti sanitari, nel numero e nei relativi ambiti territoriali di competenza, sono individuati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, previa delibera della Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. In ogni caso i nuovi distretti sanitari devono coincidere con gli ambiti territoriali dei distretti socio-sanitari.

3. Il distretto deve coincidere con l'ambito territoriale dell'intero comune o di quelli di più comuni con divieto di frammentazione territoriale. Nelle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina sono istituiti uno o più distretti sanitari fatte salve eventuali difformi previsioni da definirsi in sede di Piano sanitario regionale.

4. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, previa delibera della Giunta regionale, al fine di assicurare una migliore omogeneità dell'offerta sanitaria, tenuto conto dell'ubicazione dei presidi sanitari, delle infrastrutture di trasporto e della natura dei luoghi, può derogarsi, nella determinazione degli ambiti territoriali dei distretti e conseguentemente delle Aziende sanitarie provinciali, dai confini amministrativi delle province regionali interessate.

5. Il distretto sanitario costituisce l'articolazione dell'Azienda sanitaria provinciale all'interno della quale, in conformità alle previsioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e alla legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, attraverso le strutture e i dipartimenti dalle stesse norme previsti, nonché attraverso i servizi ed i presidi territoriali di assistenza, sono erogate le prestazioni in materia di prevenzione individuale o collettiva, diagnosi, cura, riabilitazione ed educazione sanitaria della popolazione che, per le loro caratteristiche, devono essere garantite in maniera diffusa ed omogenea sul territorio.

6. Il distretto, in particolare, assicura la tutela della salute dei cittadini ed il governo del rapporto tra domanda ed offerta di servizi sanitari e sociali, e garantisce l'integrazione socio-sanitaria.

7. Con decreto dell'Assessore regionale per la sanità d'intesa con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, da emanarsi, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati gli indirizzi operativi finalizzati ad assicurare le opportune integrazioni fra servizi sanitari e servizi sociali con specifico riferimento agli interventi in favore di portatori di handicap, anziani, minori, famiglie e delle altre fasce deboli della popolazione.

8. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, l'Assessore regionale per la sanità emana

le linee guida di riorganizzazione dell'attività territoriale prevedendo l'istituzione dei Presidi territoriali di assistenza (P.T.A.) costituenti il punto di accesso alla rete territoriale, anche attraverso il Centro unico di prenotazione (C.U.P.), al fine di garantire in modo capillare l'erogazione di presentazioni in materia di:

a) cure primarie (accoglienza, servizi sanitari di base e specialistici);

b) servizi socio-sanitari integrati con le prestazioni sociali, con funzioni di presa in carico, valutazione multidisciplinare e formulazione del piano personalizzato di assistenza, attraverso l'integrazione professionale di operatori appartenenti alle Aziende sanitarie provinciali e ai comuni, a favore di persone e famiglie con bisogni complessi;

c) servizi a favore dei minori e delle famiglie con problemi socio-sanitari e sociali;

d) servizi di salute mentale (SERT).

9. All'interno delle cure primarie dovranno in particolare prevedersi:

a) le U.T.A.P. (Unità territoriali di assistenza primaria) con la funzione di continuità assistenziale (assistenza notturna e/o a chiamata) e supporto alla lunga assistenza;

b) le cure domiciliari con diversa intensità;

c) le prestazioni di diagnostica specialistica, con ambulatori attrezzati anche per la piccola chirurgia di emergenza;

d) le attività degenziali di bassa e media complessità clinica da realizzarsi anche mediante la riduzione dei posti letto per acuti e la conversione in posti di Residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.), cure riabilitative e presidi di lunga assistenza per patologie croniche, nonché posti semiresidenziali da adibire a centri diurni.

#### Art. 13.

##### *Aziende ospedaliere*

1. Le Aziende ospedaliere assicurano le attività sanitarie di alta specializzazione, di riferimento nazionale e regionale, con dotazioni di tecnologie diagnostico-terapeutiche avanzate ed innovative e svolgono altresì i compiti specificamente attribuiti dagli atti della programmazione regionale.

2. Le Aziende ospedaliere costituiscono, altresì, riferimento per le attività specialistiche delle aziende sanitarie provinciali, di norma, nell'ambito del relativo bacino di competenza, secondo le indicazioni degli atti della programmazione sanitaria.


#### Art. 14.

##### *Aziende ospedaliere-universitarie*

1. Ferma restando l'autonomia riconosciuta alle istituzioni universitarie, l'Assessorato regionale della sanità, al fine di assicurare l'attività assistenziale necessaria alle esigenze della didattica e della ricerca delle facoltà di medicina e chirurgia, nel quadro della programmazione regionale sanitaria, promuove la collaborazione tra il Servizio sanitario regionale e le Università di Palermo, Catania e Messina per realizzare le finalità di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.

2. Di concerto con le suddette università, sulla base di specifici protocolli di intesa, possono realizzarsi integrazioni tra aziende ospedaliere e università, onde pervenire alla costituzione di Aziende ospedaliere universitarie, la cui organizzazione e funzionamento è regolata dal decreto legislativo n. 517/1999.

3. Per l'elaborazione dei protocolli d'intesa è costituito, senza oneri aggiuntivi a carico del Servizio sanitario nazionale né del bilancio regionale, un Comitato formato dal Presidente della Regione, dall'Assessore regionale per la sanità e dai Rettori delle Università di Palermo, Catania e Messina, o da loro delegati.



## Art. 15.

*Servizi in rete*

1. Sulla base degli indirizzi definiti dal comitato di cui all'art. 5, comma 10, le aziende del Servizio sanitario regionale operano in rete al fine di garantire, attraverso il sistema telematico, il collegamento e il coordinamento delle funzioni socio-sanitarie ed assistenziali per assicurare all'utente l'appropriatezza dell'intero percorso di accoglienza, presa in carico, cura e dimissione anche protetta.

2. L'integrazione della rete ospedaliera e di quella territoriale come previsto dall'art. 2, comma 4, lettera a), assicura la multidisciplinarietà delle diverse fasi del percorso clinico-assistenziale e riabilitativo compresa l'attività di prevenzione, il trattamento della cronicità e delle patologie a lungo decorso, la personalizzazione dell'assistenza primaria, farmaceutica e specialistica, nonché la continuità assistenziale.

## TITOLO V

## CONTROLLI E VALUTAZIONI

## Art. 16.

*Vigilanza, valutazione e controllo dell'attività delle aziende del Servizio sanitario regionale*

1. Gli atti delle aziende di cui al comma 1 dell'art. 8 di seguito elencati sono sottoposti al controllo dell'Assessorato regionale della sanità:

a) l'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

b) il bilancio d'esercizio;

c) le dotazioni organiche complessive;

d) i piani attuativi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a);

e) gli atti di programmazione locale definiti a livello di bacino di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 5.

2. Il controllo sugli atti di cui al comma 1, lettere a), d) ed e) concerne esclusivamente la verifica della conformità degli stessi alla programmazione sanitaria nazionale e regionale.

3. Gli atti di cui al comma 1, adottati dalle Aziende di cui al comma 1 dell'art. 8, sono trasmessi entro 15 giorni dalla loro adozione all'Assessorato regionale della sanità per il previsto controllo da esercitarsi entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

4. Il termine per l'esercizio del controllo può essere sospeso per una sola volta se, entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto, l'Assessorato regionale della sanità richiede, all'azienda deliberante, chiarimenti o elementi integrativi di valutazione e giudizio.

5. La mancata pronuncia da parte dell'Assessorato entro il termine di cui al comma 3 rende gli atti di cui al comma 1 automaticamente efficaci.

6. L'Assessore regionale per la sanità, inoltre:

a) verifica, attraverso la relazione sanitaria aziendale di cui all'art. 5, comma 7, la corrispondenza dei risultati raggiunti dalle aziende del Servizio sanitario regionale con quelli attesi individuati negli atti di programmazione locale di cui all'art. 5;

b) adotta le procedure e le modalità di valutazione della qualità delle prestazioni e dei percorsi assistenziali;

c) assicura il controllo, anche attraverso verifiche trimestrali effettuate dal dipartimento regionale per la pianificazione strategica, sui risultati conseguiti dai direttori generali in relazione agli obiettivi programmatici assegnati;

d) procede, in base alle risultanze delle verifiche di cui alla lettera e) e per il tramite dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, alla valutazione delle attività dei direttori generali assumendo le conseguenti determinazioni sulla base delle vigenti disposizioni di legge.

7. Per le attività di valutazione di cui al comma 6, lettera d), l'Assessore regionale per la sanità può altresì avvalersi di un'agenzia esterna indipendente, qualificata nel settore, da individuarsi mediante gara ad evidenza pubblica.

8. L'Assessore regionale per la sanità esercita inoltre le funzioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, nei confronti del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del Servizio sanitario e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale con sede in Sicilia.

## Art. 17.

*Consulta regionale della sanità*

1. È istituita, presso l'Assessorato regionale della sanità, la Consulta regionale della sanità, di durata triennale, composta da non oltre 40 componenti.

2. La Consulta regionale della sanità svolge, senza oneri aggiuntivi a carico del Servizio sanitario nazionale né del bilancio regionale, funzioni di consulenza su richiesta dell'Assessore regionale per la sanità in ordine a questioni di rilevanza regionale e di interesse diffuso per la collettività in relazione all'erogazione ed alla qualità dei servizi sanitari e socio-sanitari.

3. La Consulta regionale della sanità è composta da rappresentanti di associazioni portatrici di interessi diffusi, di associazioni di volontariato, di tutela dei diritti dei malati nonché da rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali, delle associazioni del settore socio-sanitario, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria del settore sanitario maggiormente rappresentative.

4. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per la sanità, da adottarsi, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di individuazione dei componenti e di funzionamento della Consulta.

## Art. 18.


*Sistema dei controlli*

1. L'assessorato regionale della sanità svolge il controllo sulla gestione delle aziende sanitarie.

2. Al fine di garantire la tutela e la promozione della salute e la sostenibilità economica del Servizio sanitario regionale, l'Assessorato regionale della sanità assicura il monitoraggio informatizzato delle attività e delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private con metodologie di valutazione economico qualitative e quantitative delle prescrizioni, delle esenzioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria, nonché la verifica dei flussi e dei dati economici gestionali. Assicura altresì il controllo sulle attività espletate e sulle prestazioni erogate dalle strutture ospedaliere, specialistiche ed ambulatoriali, pubbliche e private, sotto il profilo della qualità e appropriatezza, della riduzione del rischio clinico, del mantenimento delle condizioni igienico sanitarie e dei requisiti dell'accreditamento.

3. Le aziende del Servizio sanitario regionale, per quanto di rispettiva competenza, sono tenute ad attuare il pieno sviluppo del sistema di qualità aziendale secondo gli indirizzi contenuti nelle disposizioni vigenti. Esse assicurano, attraverso le unità operative del controllo di gestione, la verifica dell'appropriatezza, adeguatezza e qualità delle prestazioni, dei tassi di occupazione dei posti letto e dei livelli di utilizzazione delle dotazioni tecnologiche, nonché dell'accoglienza e dell'accessibilità, del decoro ambientale e delle condizioni igienico sanitarie delle strutture anche sulla base degli indici di gradimento e soddisfazione dell'utenza. Le aziende attivano altresì le procedure di governo clinico anche per contenere il rischio clinico connesso all'espletamento delle funzioni sanitarie.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle strutture private accreditate.



5. Ferma restando la trasmissione continuativa per via telematica dei flussi di dati e delle informazioni, richiesti dalla vigente normativa, i direttori generali delle Aziende del Servizio sanitario regionale trasmettono all'Assessorato regionale della sanità, unitamente alla relazione sanitaria aziendale di cui all'articolo 5, le risultanze delle verifiche e dei controlli di cui al comma 3.

6. L'Assessorato elabora le informazioni raccolte e formula proposte di intervento in ordine alle criticità rilevate prescrivendo le conseguenti azioni di intervento; svolge altresì funzioni istruttorie ed ispettive.

7. I nuclei di valutazione delle Aziende del servizio sanitario regionale sono composti da tre membri. Con decreto dell'Assessore regionale per la sanità è stabilita la misura massima dei compensi, comunque non superiori a quelli attualmente previsti, per i componenti dei nuclei di valutazione. Non può ricoprire l'incarico di componente dei nuclei di valutazione chi non sia in possesso di diploma di laurea.

#### Art. 19.

##### *Nomina e valutazione dei direttori generali*

1. I direttori generali delle aziende di cui al comma 1 dell'art. 8 sono nominati per un periodo di tre anni, rinnovabile nella stessa Azienda una sola volta per la stessa durata. Ai fini della loro nomina, l'Assessore regionale per la sanità opera fra gli aspiranti aventi titolo una analitica ricognizione delle condizioni e dei requisiti richiamati dagli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni ed effettivamente posseduti, da rendere accessibile attraverso pubblicazione sul sito web della Regione. In particolare, è accertata la coerenza fra i requisiti posseduti e le funzioni da svolgere anche in riferimento al possesso del diploma di laurea, al possesso di qualificata esperienza professionale di direzione tecnica ed amministrativa svolta in piena aderenza con i limiti temporali indicati e con le modalità previste, la reale corrispondenza delle strutture dirette con la tipologia richiesta per le strutture da dirigere.

2. Ferme restando le cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, la carica di direttore generale di una Azienda è incompatibile con qualsiasi altro ruolo esercitato in strutture pubbliche del Servizio sanitario regionale, soggette alla competenza dell'Azienda medesima o di altre aziende del Servizio sanitario regionale.

3. L'operato dei direttori generali, sanitari ed amministrativi delle aziende del Servizio sanitario regionale monitorato e valutato durante l'espletamento del mandato e a conclusione di esso, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 502/1992, e successive modifiche ed integrazioni e dalle norme vigenti nel territorio della Regione. A tal fine, l'Assessorato regionale della sanità adotta un sistema di valutazione specifico delle attività delle aziende del Servizio sanitario regionale, finalizzato ad obiettivi di salute, sostenibilità finanziaria, qualità, appropriatezza, efficienza ed equità d'accesso alle prestazioni erogate, basato sull'analisi di indicatori multidimensionali di performance.

4. Non sono riconfermati nella loro carica i direttori generali che non siano stati oggetto di valutazione positiva ai sensi di quanto previsto al comma 3.

#### Art. 20.

##### *Interventi sostitutivi e sanzioni a carico del direttore generale*

1. Qualora gli organi delle aziende del Servizio sanitario regionale omettano di compiere un atto obbligatorio per legge, l'Assessore regionale per la sanità, previa diffida con assegnazione di un termine per provvedere, nomina un commissario *ad acta*.

2. In caso di vacanza dell'ufficio per morte, dimissioni, decadenza, temporanea assenza o temporaneo impedimento del direttore generale, le relative funzioni, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età. Ove l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla

dichiarazione di decadenza del direttore generale in carica e alla sua sostituzione; nelle more della sostituzione può essere nominato un commissario straordinario in possesso dei requisiti di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, in caso di vacanza dell'ufficio per morte, dimissioni o decadenza del direttore generale dell'Azienda del Servizio sanitario regionale, nelle more della nomina da parte del Presidente della Regione del nuovo direttore generale, al fine di garantire la continuità gestionale della medesima Azienda, l'Assessore regionale per la sanità nomina un commissario straordinario in possesso dei medesimi requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aspiranti alla nomina di direttore generale delle aziende del Servizio sanitario regionale.

4. Il mancato raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio in relazione alle risorse negoziate nel rispetto degli obiettivi fissati dal Piano di rientro e di riqualificazione del Servizio sanitario regionale e dell'Intesa della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome del 23 marzo 2005, nonché delle disposizioni di cui all'art. 52, comma 4, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e all'art. 1, comma 173, lettera f), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comporta la decadenza automatica del direttore generale delle Aziende del Servizio sanitario regionale, dichiarata dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità.

5. Non possono essere nominati direttori generali coloro che nel corso del triennio 2006-2007-2008 non abbiano raggiunto gli obiettivi di equilibrio economico di bilancio in relazione alle risorse negoziate.

6. Quando ricorrano gravi motivi o la reiterata omissione di atti obbligatori per legge o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di legge o del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, nonché nel caso di mancato rispetto degli atti di programmazione sanitaria o di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, previo parere consultivo della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana «Servizi sociali e sanitari» e della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, dispone la decadenza del direttore generale.

7. Nei casi previsti dal comma 6, nelle more della definizione del procedimento finalizzato alla dichiarazione di decadenza, il direttore generale può essere sospeso dall'esercizio delle funzioni per un periodo massimo di sessanta giorni con decreto motivato dell'Assessore regionale per la sanità.

8. I provvedimenti di cui al presente articolo da assumersi nei confronti dei direttori generali delle Aziende ospedaliere universitarie sono adottati d'intesa con i rettori delle università di riferimento.

#### Art. 21.

##### *Divieto di esternalizzazione di funzioni*

1. È fatto divieto alle Aziende del Servizio sanitario regionale ed agli enti pubblici del settore di affidare mediante appalto di servizi o con consulenze esterne l'espletamento di funzioni il cui esercizio rientra nelle competenze di uffici o di unità operative aziendali.

2. Nei casi di comprovata necessità derivante da carenza di organico degli uffici o unità operative ovvero per cause non ascrivibili a scelte della direzione generale, è possibile derogare al divieto di cui al comma 1, con provvedimento del direttore generale adeguatamente motivato e nel rispetto delle modalità previste dal comma 6 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, da sottoporre alla preventiva approvazione dell'Assessorato regionale della sanità e da comunicare successivamente alla Corte dei conti.

3. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta diretta responsabilità, anche patrimoniale, del direttore generale.



## Art. 22.

*Riduzione dei tempi d'attesa*

1. Costituisce obiettivo da assegnare in sede contrattuale ai direttori generali delle Aziende del Servizio sanitario regionale e criterio di corrispondente valutazione la riduzione dei tempi d'attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie entro i tempi appropriati alle necessità di cura degli assistiti e comunque nel rispetto dei tempi massimi previsti dalla normativa vigente e dei livelli essenziali di assistenza.

## TITOLO VI

## ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

## Art. 23.

*Fondazioni - Centri di eccellenza*

1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formula ai propri rappresentanti in seno agli organi delle Fondazioni «Gesualdo Clementi» di Catania, «Saverio D'Aquino» di Messina e «Michele Gerbasì» di Palermo, costituite ai sensi dell'art. 76 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, direttive per l'avvio delle procedure finalizzate allo scioglimento delle medesime Fondazioni secondo le norme di legge e le previsioni dei relativi statuti.

2. Il Centro di eccellenza oncologico di cui alla Fondazione «Saverio D'Aquino» di Messina in ogni caso deve essere attivato nella città di Messina.

3. Nel Piano sanitario regionale sono individuati i soggetti cui affidare le funzioni già attribuite alle Fondazioni di cui al comma 1.

## Art. 24.

*Rete dell'emergenza-urgenza sanitaria*

1. Il sistema regionale di emergenza-urgenza è articolato in:

a) sistema territoriale di emergenza: postazioni di soccorso territoriale, punti territoriali di emergenza, servizi di continuità assistenziali;

b) sistema ospedaliero: pronto soccorso ospedaliero, dipartimento di emergenza-urgenza.

2. Il sistema di emergenza-urgenza:

a) assicura il coordinamento delle attività connesse ai prelievi ed ai trapianti di organi in raccordo con il Centro regionale trapianti;

b) assicura il trasporto di emergenza neonatale ed il trasporto anche secondario della rete dell'infarto miocardico acuto;

c) favorisce l'integrazione con i servizi di continuità assistenziale;

d) si raccorda con la Protezione civile;

e) collabora con gli altri servizi pubblici addetti all'emergenza, con le Prefetture ed i dipartimenti di prevenzione e di tutela dei luoghi di lavoro;

f) partecipa alla stesura di piani di intervento sanitario delle maxi-emergenze.

3. Al fine di svolgere le attività di cui al comma 2, nonché allo scopo di effettuare il coordinamento del servizio e di ricevere ed autorizzare le richieste per missioni di ambulanze e/o elisoccorso primario e secondario, valutandone la criticità ed il grado di complessità in relazione alla tipologia dell'emergenza, operano quattro centrali operative, corrispondenti a quelle già esistenti.

4. Le centrali operative effettuano il coordinamento del servizio nei rispettivi ambiti di riferimento, ricevendo le richieste di intervento, valutandone la criticità ed il grado di complessità in relazione alla tipologia dell'emergenza ed autorizzando le missioni di autosoccorso e/o elisoccorso primario e secondario.

5. Ciascuna Centrale operativa deve essere dotata, oltre che del necessario personale di supporto, di personale esclusivamente dedicato

avente requisiti professionali secondo la normativa vigente in materia, reclutato tra il personale medico dell'area di emergenza-urgenza e tra il personale infermieristico che oltre a specifica formazione di base abbia superato adeguati percorsi formativi e di addestramento rivolti anche alla conoscenza e all'acquisizione di competenza nelle procedure per la valutazione dello scenario, di riconoscimento e gestione dell'emergenza, di esecuzione delle manovre di supporto alle funzioni vitali, di sviluppo del coordinamento con le strutture della rete dell'emergenza e degli altri servizi pubblici addetti all'emergenza.

6. Un'articolazione organizzativa del sistema di emergenza-urgenza, completata l'informatizzazione del servizio, potrà essere rimodulata con decreto dell'Assessore regionale per la sanità previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

7. Il personale medico ed infermieristico da utilizzare nel Servizio emergenza urgenza 118 è scelto da una graduatoria regionale, regolamentata con successivo provvedimento dell'Assessore regionale per la sanità, composta da soggetti in possesso dei requisiti formativi e di addestramento previsti dalla normativa vigente relativa ai servizi di emergenza-urgenza e in via prioritaria dal personale in servizio già utilizzato nelle ambulanze medicalizzate attive nel territorio regionale ed in possesso dei requisiti previsti.

8. Al fine di assicurare omogeneità di intervento, continuità assistenziale ed efficienza operativa è istituito, senza oneri aggiuntivi a carico del Servizio sanitario nazionale né del bilancio della Regione, il Comitato regionale per l'emergenza-urgenza, presieduto dall'Assessore regionale per la sanità, o da un suo delegato, composto dai responsabili delle Centrali operative del Servizio emergenza urgenza 118, dai direttori sanitari delle aziende sedi di Centrali operative, nonché dai referenti provinciali per il Servizio 118 individuati dai direttori generali delle aziende sanitarie provinciali che non siano sede di Centrali operative.


9. Con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di funzionamento del Servizio emergenza-urgenza 118 e le procedure per l'adozione di protocolli operativi finalizzati a promuovere la qualità, l'efficienza e l'uniformità del servizio nell'intero territorio della Regione e a garantire il coordinamento tra le centrali operative e con la rete assistenziale, nonché le linee guida per la formazione e l'aggiornamento del personale.

10. L'espletamento delle attività afferenti al Servizio di emergenza-urgenza 118 per l'intero territorio regionale, diverse da quelle di cui al comma 4 espletate dalle Centrali operative, può essere assolto anche avvalendosi, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza, di organismi a totale partecipazione pubblica che esercitino la propria attività esclusivamente nei confronti della Regione siciliana e nel relativo ambito territoriale.

11. Le modalità di affidamento delle attività di trasporto per il Servizio di emergenza-urgenza 118 di cui al comma 10, sono determinate sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

12. Nel triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'espletamento delle attività afferenti al Servizio di emergenza-urgenza 118 per l'intero territorio regionale, diverse da quelle di cui al comma 4 espletate dalle Centrali operative, è fatto divieto di procedere all'impiego di personale in numero superiore a quello utilizzato dall'attuale gestore del servizio alla predetta data.

13. La maggiore spesa derivante dall'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta per l'espletamento dell'attività di cui al presente articolo trova riscontro, a decorrere dall'anno 2009, nella corrispondente maggiore entrata che si realizza nella U.P.B. 4.3.1.1.5 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2009 e per il triennio 2009-2011.



## Art. 25.

*Erogazione di attività  
da parte di strutture private*

1. L'Assessore regionale per la sanità determina, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, le condizioni e le modalità secondo le quali si stabiliscono gli accordi e i contratti con gli erogatori privati, nel rispetto:

a) dei vincoli e dei principi dettati dalla normativa vigente con particolare riferimento alle materie di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale, di accordi contrattuali e di remunerazione degli erogatori privati secondo la tipologia delle strutture e la qualità delle prestazioni erogate;

b) dei vincoli derivanti dalla programmazione economico-finanziaria del Servizio sanitario regionale;

c) degli esiti delle verifiche di qualità ed appropriatezza delle prestazioni erogate;

d) dei vincoli derivanti dalla determinazione regionale del fabbisogno sanitario;

e) degli standard occupazionali relativi al personale tecnico, infermieristico e medico in organico, degli obblighi contrattuali in materia di lavoro e del rispetto dell'obbligo formativo Educazione Continua in Medicina (ECM);

f) dei meccanismi di remunerazione non inferiore al 75 per cento degli importi riconosciuti in sede di compensazione per la mobilità infraregionale al di fuori dell'aggregato complessivo regionale in favore delle strutture che erogano prestazioni certificate di mobilità attiva extraregionale, solo a seguito dell'effettiva erogazione delle relative risorse.

2. Le prestazioni di ricovero sia in regime ordinario che in regime giornaliero, quelle specialistiche, ambulatoriali, domiciliari e residenziali, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio e la medicina fisica e riabilitativa, sono erogate, in conformità alle vigenti disposizioni normative, oltreché dalle strutture pubbliche, anche da quelle private accreditate titolari di accordi contrattuali alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'Assessore regionale per la sanità, ai sensi degli articoli 8-*quater* e 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, previo confronto con le rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative, determina annualmente, in base alle risorse disponibili ed al fabbisogno rilevato sulla base dei dati epidemiologici dell'anno precedente, il tetto di spesa regionale per la ospedalità privata e per la specialistica ambulatoriale, nonché per le prestazioni di nefrologia ed emodialisi.

4. Stimato il fabbisogno provinciale l'Assessore regionale per la sanità, entro il mese di febbraio di ciascun anno, stabilisce, previo confronto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, i tetti di spesa provinciali per la ospedalità privata accreditata e per ciascuna branca specialistica, nonché d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative i criteri in base ai quali determinare i budget delle singole strutture private accreditate, tenuto specificamente conto dell'esigenza di assicurare, nei limiti massimi dei tetti di spesa provinciali, la libertà di scelta dell'utente nel rispetto dei budget individuali delle singole strutture contrattualizzate e fermo restando quanto previsto dall'art. 8-*quinquies*, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in conformità alle vigenti disposizioni normative, l'Assessore regionale per la sanità, d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, individua, con valenza biennale, nell'ambito delle strutture private accreditate e convenzionate, classi di strutture in base a criteri di qualità delle stesse, dei servizi erogati e della potenzialità erogativa, da correlare, per il corretto svolgimento del servizio, ad una diversa valorizzazione economica delle prestazioni rese nel rispetto del principio di giusta remunerazione.

## Art. 26.

*Semplificazioni amministrativa e normativa*

1. L'Assessore regionale per la sanità disciplina la semplificazione delle procedure relative ad autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie, individuando i casi di abolizione di certificati in materia di igiene e sanità pubblica sulla base dell'evoluzione della normativa comunitaria e nazionale, nonché degli indirizzi approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Presidente della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana un disegno di legge di semplificazione della normativa regionale in materia sanitaria.

## Art. 27.

*Organizzazione della Rete regionale  
dei Registri tumori*

1. È istituita la Rete siciliana territoriale della registrazione dei tumori.

2. La funzione di coordinamento, indirizzo e gestione dei dati a livello centrale è affidata all'Osservatorio epidemiologico regionale.

3. La Rete siciliana territoriale della registrazione dei tumori è costituita a livello territoriale dalle strutture individuate dall'art. 24 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 (Registro tumori delle province di Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Trapani e il Registro di patologia di Siracusa) che svolgono funzioni di rilevazione e gestione dei dati su base territoriale.

4. Al fine di raggiungere la copertura completa del territorio regionale, le aree provinciali attualmente non coperte da registrazione sono attribuite ai Registri territorialmente attigui già riconosciuti ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, e precisamente la provincia di Agrigento al Registro tumori di Trapani, la provincia di Caltanissetta al Registro tumori di Ragusa, la provincia di Enna al Registro tumori di Catania:

5. Le Aziende sanitarie provinciali o le Aziende ospedaliere da cui dipendono i Registri tumori sono tenute a garantire adeguate risorse umane e strumentali, tenendo conto delle figure professionali con esperienza specifica nel settore dell'epidemiologia e della registrazione dei tumori.

6. Al fine di non interrompere le attività dei Registri tumori, le strutture sanitarie interessate sono autorizzate a prorogare i contratti del personale precario attualmente in servizio.

## Art. 28.

*Assistenza sanitaria a cittadini extracomunitari*

1. Nelle more dell'emanazione di una nuova disciplina regionale relativa all'assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari, da adottarsi nei limiti della competenza statutaria in materia di igiene e sanità pubblica, la Regione, in applicazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di diritto alla salute, nonché di gratuità delle cure agli indigenti, garantisce a tutti coloro che si trovino sul territorio regionale, senza alcuna distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali individuate dall'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, senza che ciò implichi alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio per disposizione inderogabile di legge ed a parità di condizioni con i cittadini italiani.

## Art. 29.

*Proroga di graduatorie*

1. La validità delle graduatorie dei concorsi espletati dalle Aziende sanitarie ospedaliere e territoriali in scadenza nel biennio 2009-2010 è prorogata al 31 dicembre 2010. Le nuove Aziende istituite ai sensi della presente legge possono, ove necessario, attingere alle predette graduatorie dei concorsi espletati dalle Aziende cui subentrano.



## Art. 30.

*Minori affidati dall'autorità giudiziaria*

1. I minori affidati per disposizione dell'autorità giudiziaria presso comunità-alloggio, case-famiglia e famiglie ospitanti hanno priorità d'accesso alle prestazioni erogate dal Servizio sanitario regionale, secondo il giudizio del medico curante e previa richiesta dello stesso.

2. Per i minori affidati alle case famiglia e comunità alloggio a seguito di provvedimenti del Tribunale dei minori non si applicano le misure del pagamento del ticket.

## Art. 31.

*Risparmio energetico*

1. Le aziende del Servizio sanitario regionale pongono in essere gli interventi necessari per conseguire il risparmio energetico, mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo di energia e di distribuzione e controllo della stessa attraverso reti intelligenti.

## Art. 32.

*Abrogazione e modifiche di norme*

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

2. Al comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 4 dicembre 2008, n. 18, sostituire le parole «d'intesa con» con la parola «sentito».

3. Al comma 10 dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, dopo le parole «Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere» sono aggiunte «e agli enti del settore (C.E.F.P.A.S.) per i quali continuano ad applicarsi le vigenti norme nazionali in materia».

## Art. 33.

*Norma transitoria*

1. I direttori generali, i direttori sanitari e amministrativi e i collegi sindacali delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge decadono dal momento in

cui le costituite Aziende sanitarie provinciali ed aziende ospedaliere di cui all'art. 8 diventano operative.

2. Le aziende sanitarie provinciali e le aziende ospedaliere di nuova istituzione diventano operative alla data del 1° settembre 2009 previa emanazione del decreto di nomina dei relativi direttori generali da adottarsi da parte del Presidente della Regione, a seguito di delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità. Con il medesimo decreto si provvederà altresì alla nomina dei direttori generali delle Aziende ospedaliere di rilievo nazionale e di alta specializzazione e delle Aziende ospedaliere universitarie. Alla stessa data del 1° settembre 2009 le Aziende unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, così come indicate nell'art. 8, sono soppresse e cessano dalle loro funzioni. Alla medesima data cessano altresì dalle rispettive funzioni i direttori generali delle Aziende del Servizio sanitario regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 34.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 aprile 2009

LOMBARDO

Assessore per la sanità: Russo

(Omissis)

**09R0592**

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 0 0 3 0 6 \*

€ 2,00

